SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Sicilia

CIRCOLARI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 186/L

LEGGE 8 novembre 2000, n. **328.**

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

00G0369

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 novembre 2000, n. **327.**

Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto

1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro.

2. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4469):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (SALVI) il 14 febbraio 2000.

Assegnato all'11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 22 febbraio 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 8ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dall'11ª commissione, in sede deliberante, il 1º e l'8 marzo 2000.

Assegnato nuovamente all'11ª commissione, in sede referente, l'8 marzo 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 8ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dall'11ª commissione, in sede referente, il 9, 14, 22, 28, 29 marzo 2000.

Relazione scritta annunciata il 18 aprile 2000 (atto n. 4469/A - relatore sen. SMURAGLIA).

Esaminato in aula l'11 maggio 2000 ed approvato il 24 maggio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7021):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 2 giugno 2000 con pareri delle commissioni I, VIII e XIV.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 13, 14, 20 giugno 2000; il 18 luglio 2000.

Esaminato in aula il 24 luglio 2000 ed approvato il 10 ottobre 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Comma 3.

— La legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca: «Legge quadro in materia di lavori pubblici».

— Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca: «Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili».

Comma 4.

— II testo dell'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), è il seguente:

«Art. 25 *(Offerte anormalmente basse).* — 1. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

2. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalità del servizio stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali.

3. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.

4. Nella verifica delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto anche degli oneri eventualmente connessi, per l'aggiudicatario, all'applicazione dell'art. 23, comma 3».

Comma 5.

— Il testo dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (per l'argomento vedi nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:

«Art. 8 *(Qualificazione).* — 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge *23 agosto 1988, n. 400,* su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'art. 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;

b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera *a);*

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere *a)* e *b),* e dei requisiti di cui al comma 3, lettera *c),* nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera *c),* con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;

e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere *a)* e *b).* La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;

f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità di verifica;

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4.

5. (Abrogato).

6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'art. 6, *legge 10 febbraio 1962, n. 57,* delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.

7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art. 24, primo comma, della direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore

della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *c)* del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

10. A decorrere dal 1º gennaio 2000, è abrogata la *legge 10 febbraio 1962, n. 57.* Restano ferme le disposizioni di cui alla *legge 19 marzo 1990, n. 55,* e successive modificazioni.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della *legge 10 febbraio 1962, n. 57,* e successive modificazioni e integrazioni, e della *legge 15 novembre 1986, n. 768,* e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 9.

11-*bis.* Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

11-*ter.* Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.

11-*quater.* Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:

a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;

b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'art. 21 della presente legge.

11-*quinquies.* Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.

11-*sexies.* Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori.».

00G0380

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellabate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Castellabate (Salerno) ed il sindaco nella persona del prof. Raffaele Tortora;

Considerato che, in data 24 settembre 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castellabate (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 novembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castellabate (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Raffaele Tortora.

Il citato amministratore, in data 24 settembre 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellabate (Salerno).

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A14231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Frignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Frignano (Caserta) ed il sindaco nella persona del dott. Luigi D'Amore;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Campania;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Il consiglio comunale di Frignano (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 novembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Frignano (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Luigi D'Amore.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il dott. Luigi D'Amore è stato eletto alla carica di consigliere della regione Campania.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, al tempo vigente, il consiglio comunale di Frignano (Caserta), con deliberazione n. 39 del 24 settembre 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frignano (Caserta).

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A14232

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Maglie.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 1801 del 6 ottobre 2000, con la quale l'ufficio del registro di Maglie ha comunicato che, in vista dell'attivazione dell'Ufficio delle entrate — prevista per il giorno 13 ottobre 2000 — sono iniziati i lavori di trasloco del mobilio e del materiale cartaceo presso la nuova sede;

Considerato che occorre adottare il decreto di accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Maglie per il periodo dal 6 ottobre 2000 al 12 ottobre 2000, giorno antecedente all'attivazione dell'ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Maglie dal giorno 6 ottobre 2000 al giorno 12 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 19 ottobre 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A13960

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 ottobre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Viraferon», già «Virtron», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto U.A.C./C n. 113/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 9 marzo 2000, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Virtron»;

Vista la decisione della Commissione europea del 17 maggio 2000 recante la modifica della denominazione della specialità medicinale in «Viraferon»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive numeri 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lett. *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 19/20 settembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Viraferon» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale VIRAFERON nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

1 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente + 1 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835013/E (in base 10) 1172L5 (in base 32);

3 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente + 1 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835025/E (in base 10) 1172LK (in base 32);

3 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile 6 flaconcini polvere + 6 fiale solvente uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835037/E (in base 10) 1172LX (in base 32);

5 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente + 1 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835049/E (in base 10) 1172M9 (in base 32);

5 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile 6 flaconcini polvere + 6 fiale solvente uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835052/E (in base 10) 1172MD (in base 32);

10 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente + 1 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835064/E (in base 10) 1172MS (in base 32);

10 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile 6 flaconcini polvere + 6 fiale solvente uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835076/E (in base 10) 1172N4 (in base 32);

10 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente + 10 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835088/E (in base 10) 1172NJ (in base 32);

3 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835090/E (in base 10) 1172NL (in base 32);

3 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835102/E (in base 10) 1172NY (in base 32);

3 MUI soluzione iniettabile 6 flaconcini + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835114/E (in base 10) 1172PB (in base 32);

3 MUI soluzione iniettabile 12 flaconcini + 12 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835126/E (in base 10) 1172PQ (in base 32);

5 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835138/E (in base 10) 1172Q2 (in base 32);

5 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835140/E (in base 10) 1172Q4 (in base 32);

5 MUI soluzione iniettabile 6 flaconcini + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835153/E (in base 10) 1172QK (in base 32);

5 MUI soluzione iniettabile 12 flaconcini + 12 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835165/E (in base 10) 1172QX (in base 32);

10 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835177/E (in base 10) 1172R9 (in base 32);

10 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835189/E (in base 10) 1172RP (in base 32);

10 MUI soluzione iniettabile 6 flaconcini + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835191/E (in base 10) 1172RR (in base 32);

10 MUI soluzione iniettabile 12 flaconcini + 12 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835203/E (in base 10) 1172S3 (in base 32);

18 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835215/E (in base 10) 1172SH (in base 32);

18 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835227/E (in base 10) 1172SV (in base 32);

18 MUI soluzione iniettabile 2 flaconcini uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835239/E (in base 10) 1172T7 (in base 32);

18 MUI soluzione iniettabile 12 flaconcini uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835241/E (in base 10) 1172T9 (in base 32);

25 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835548/E (in base 10) 1172TQ (in base 32);

25 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835266/E (in base 10) 1172U2 (in base 32);

25 MUI soluzione iniettabile 2 flaconcini uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835278/E (in base 10) 1172UG (in base 32);

25 MUI soluzione iniettabile 12 flaconcini uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835280/E (in base 10) 1172UJ (in base 32);

18 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 1 penna + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034835292/E (in base 10) 1172UW (in base 32);

18 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 2 penne + 12 kit per iniezioni uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034835304/E (in base 10) 1172V8 (in base 32);

18 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 8 penne + 48 kit per iniezioni uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034835316/E (in base 10) 1172VN (in base 32);

30 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 1 penna + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034835328/E (in base 10) 1172W0 (in base 32);

30 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 2 penne + 12 kit per iniezioni uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034835330/E (in base 10) 1172W2 (in base 32);

30 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 8 penne + 48 kit per iniezioni uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034835342/E (in base 10) 1172WG (in base 32);

60 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 1 penna + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034835355/E (in base 10) 1172WV (in base 32);

60 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 2 penne + 12 kit per iniezione uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034835367/E (in base 10) 1172X7 (in base 32);

60 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 8 penne + 48 kit per iniezione uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034835379/E (in base 10) 1172XM (in base 32).

Titolare A.I.C.: SP Europe 73, Rue de Stalle - B - 1180 Bruxelles.

Art. 2.

La specialità medicinale «VIRAFERON» è classificata come segue:

1 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente + 1 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835013/E (in base 10) 1172L5 (in base 32);

classe A nota 32;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 12.482 (ex factory, IVA esclusa);

il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 20.600 (IVA inclusa);

3 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835090/E (in base 10) 1172NL (in base 32);

classe A nota 32;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 34.476 (ex factory, IVA esclusa);

il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 56.900 (IVA inclusa);

5 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835138/E (in base 10) 1172Q2 (in base 32);

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 57.501 (ex factory, IVA esclusa);

il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 94.900 (IVA inclusa);

10 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034835177/E (in base 10) 1172R9 (in base 32);

classe A nota 32;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 115.002 (ex factory, IVA esclusa);

il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 189.800 (IVA inclusa);

18 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 1 penna + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034835292/E (in base 10) 1172UW (in base 32);

classe A nota 32;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 216.000 (ex factory, IVA esclusa);

il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 351.100 (IVA inclusa);

30 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 1 penna + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034835328/E (in base 10) 1172W0 (in base 32);

classe A nota 32;

il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 357.000 (ex factory, IVA esclusa);

il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione e di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 536.300 (IVA inclusa);

le altre confezioni sono classificate in classe C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 11 ottobre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14121

DECRETO 31 ottobre 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino ad espletare attività di trapianto di intestino da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino in data 6 giugno 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di intestino da cadavere, a scopo terapeutico, presso le sale operatorie del reparto operatorio di chirurgia ABEGG dell'azienda medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 7 agosto 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere dalla sezione II del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 settembre 2000, favorevole alla concessione dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di intestino da cadavere presso l'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, a titolo di esperienza pilota, della durata di un triennio, orientata al transito della suddetta tipologia di trapianto dalla fase sperimentale a quella di ordinaria applicazione clinica ed i cui risultati dovranno essere valutati da un'apposita commissione operante presso lo stesso Consiglio superiore di sanità;

Atteso che la legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61, relativa a «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999», pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Piemonte, prevede espressamente che nell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino si dovranno promuovere, nel corso del triennio, attività di programmazione, formazione, studio e sperimentazione per il trapianto di pancreas e di intestino;

Considerato che in base agli atti istruttori nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopraccitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, che ha disposto in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto di limitare la validità temporale dell'autorizzazione ad un triennio dalla data del presente decreto e, comunque, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, fino alle determinazioni di competenza che la regione Piemonte adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino è autorizzata ad espletare attività di trapianto di intestino da cadavere, a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero, a titolo di esperienza pilota della durata di un triennio, orientata al transito della suddetta tipologia di trapianto dalla fase sperimentale a quella di ordinaria applicazione clinica, i cui risultati dovranno essere valutati da un'apposita commissione operante presso lo stesso Consiglio superiore di sanità.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di intestino devono essere effettuate presso le sale del reparto operatorio di chirurgia ABEGG dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di intestino devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Salizzoni dott. Mauro, dirigente medico di II livello; primario dell'U.O.A. chirurgia generale «C» - Centro trapianto di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Porelli dott. Piero, dirigente medico di I livello presso l'U.O.A. chirurgia generale «C» - Centro trapianto di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Marchesa dott. Pierenrico, dirigente medico di I livello presso l'U.O.A. chirurgia generale «C» - Centro trapianto di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Franchello dott. Alessandro, dirigente medico di I livello presso l'U.O.A. chirurgia generale «C» - Centro trapianto di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Zamboni dott. Fausto, dirigente medico di I livello presso l'U.O.A. chirurgia generale «C» - Centro trapianto di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Gennari dott. Fabrizio, dirigente medico di I livello presso l'U.O.A. chirurgia generale «C» - Centro trapianto di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Campi dott. Massimo, dirigente medico di I livello presso l'U.O.A. chirurgia generale «C» - Centro trapianto di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Cocchis dott.ssa Donatella, dirigente medico di I livello presso l'U.O.A. chirurgia generale «C» - Centro trapianto di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Giacardi dott. Aldo, dirigente medico di I livello presso l'U.O.A. chirurgia generale «C» - Centro trapianto di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Reggio dott. Dario, dirigente medico di I livello presso l'U.O.A. chirurgia generale «C» - Centro trapianto di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Romagnoli dott. Renato, dirigente medico di I livello presso l'U.O.A. chirurgia generale «C» - Centro trapianto di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Lupo dott. Francesco, dirigente medico di I livello presso l'U.O.A. chirurgia generale «C» - Centro trapianto di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.

Art. 4.

L'Azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino è tenuta a riferire, per ogni trapianto effettuato, al Ministero della sanità, ai fini della valutazione dei risultati della sperimentazione da parte del Consiglio superiore di sanità e della adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 5.

Il presente decreto ha validità per un triennio dalla data della sua emanazione, fatte salve le diverse determinazioni in relazione ai risultati della sperimentazione e le decisioni di competenza che la regione Piemonte

adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'Ari

00A14181

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Alorin», a base di loratadina, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti dirigenziali del 23 dicembre 1999, del 28 aprile 2000, e del 2 maggio 2000, dell'Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, del Ministero della sanità, nel quale la specialità medicinale denominata «Alorin», a base di loratadina, della Essex Italia S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: «10 mg compresse orodispersibili Zydis», 20 compresse orodispersibili, A.I.C. n. 034031043, risulta classificata in classe C);

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale». (Deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la domanda del 3 aprile 2000, integrata dalla nota del 13 aprile 2000, con cui la Essex Italia S.p.a., ha chiesto la riclassificazione in classe B), della specialità medicinale denominata «Alorin», nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 19.200, allineandolo a quello dell'analoga specialità medicinale denominata Clarityn nella confezione 20 compresse 10 mg, già in prontuario in classe B);

Rilevato che la Schering Plough S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - foglio delle inserzioni - n. 151-*bis* del 30 giugno 1999, in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo della specialità medicinale Clarityn, nella confezione 20 compresse 10 mg, A.I.C. n. 027075011, pari a L. 19.200, I.V.A. compresa;

Considerato che la specialità medicinale denominata «Alorin», nella confezione «10 mg compresse orodispersibili Zydis» 20 compresse orodispersibili, è analoga per principio attivo, dosaggio, via di somministrazione, alla specialità medicinale Clarityn, nella confezione 20 compresse 10 mg;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 10 maggio 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe B), della specialità medicinale denominata «Alorin», nella forma farmaceutica e confezione: «10 mg compresse orodispersibili Zydis» 20 compresse orodispersibili, allo stesso prezzo del prodotto analogo di riferimento denominato Clarityn, nella confezione 20 compresse 10 mg, già rimborsato, pari a L. 19.200;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Alorin», a base di loratadina, della Essex Italia S.p.a., con sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezione: «10 mg compresse orodispersibili Zydis» 20 compresse orodispersibili, A.I.C. n. 034031043, è classificata in classe B), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 19.200, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 162

00A13961

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Fristamin», a base di loratadina, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993 - serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale NFR n. 1009, del 23 dicembre 1999, dell'Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 2000, nel quale la specialità medicinale denominata «Fristamin», a base di loratadina 10 mg, della F.I.R.M.A. S.p.a., con sede in Firenze, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito riportata: «10 mg compresse orodispersibili Zydis», 20 compresse, A.I.C. n. 027076049, risulta classificata in classe «C»;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998 - serie generale - n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale». (Deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la domanda del 18 febbraio 2000, con cui la F.I.R.M.A. S.p.a., ha chiesto la riclassificazione in classe B), della specialità medicinale denominata «Fristamin», nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 19.200;

Rilevato che la Schering Plough S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1999 - foglio delle inserzioni - n. 151-*bis,* in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo della specialità medicinale Clarityn, nella confezione 20 compresse 10 mg, A.I.C. n. 027075011, pari a L. 19.200, I.V.A. compresa;

Considerato che la specialità medicinale denominata «Fristamin», nella confezione «10 mg compresse orodispersibili Zydis» 20 compresse, è analoga per principio attivo, dosaggio, via di somministrazione, ed indicazioni terapeutiche, alla confezione Clarityn, 20 compresse 10 mg;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 5 aprile 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe B), della specialità medicinale denominata «Fristamin», nella confezione: «10 mg compresse orodispersibili Zydis» 20 compresse, allo stesso prezzo del prodotto analogo già rimborsato, pari a L. 19.200;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata FRISTAMIN, a base di loratadina 10 mg, della F.I.R.M.A. S.p.a., con sede in Firenze, nella forma farmaceutica e confezione di seguito riportata: «10 mg compresse orodispersibili Zydis» 20 compresse, A.I.C. n. 027076049, è classificata in classe B), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 19.200, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 161

00A13962

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Diuresix», a base di torasemide, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale». (Deliberazione n. 10/98);

Visto il decreto interministeriale del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 1998, recante: «Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Diuresix», a base di torasemide, della A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., con sede in Firenze, risulta classificata in classe «C» nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito riportate nella seguente tabella:

Specialità	Confezione	A.I.C.
Diuresix	14 compresse 10 mg	028262018
Diuresix	28 compresse 2,5 mg	028262044
Diuresix	IV 1 fiala 200 mg 20 ml	028262032
Diuresix	IV 5 fiale 10 mg 2 ml	028262020

Vista la domanda del 13 ottobre 1998, con cui la A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., con sede in Firenze, ha chiesto, la riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale denominata «Diuresix», nella forma farmaceutica e confezioni: 14 compresse divisibili 10 mg e 28 compresse 2,5 mg proponendo rispettivamente i prezzi al pubblico di L. 15.600 e L. 11.300, calcolati secondo i criteri della delibera C.I.P.E. del 26 febbraio 1998;

Viste le proprie deliberazioni, adottate nelle sedute del 15 dicembre 1999 e del 7 giugno 2000, concernenti la riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale denominata «Diuresix», nelle forme farmaceutiche e confezioni: 14 compresse 10 mg, 28 compresse 2,5 mg, IV 5 fiale 10 mg 2 ml, IV 1 fiala 200 mg 20 ml (per uso ospedaliero - H), con prezzo conforme alle disposizioni in materia di P.M.E.;

Vista la nota prot. n. F.800.XI/Ricl/408 del 7 febbraio 2000, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale «Diuresix» nelle confezioni: 14 compresse 10 mg, 28 compresse 2,5 mg, IV 5 fiale 10 mg 2 ml e IV 1 fiala 200 mg 20 ml;

Vista la nota prot. n. 0008485 del 28 febbraio 2000, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., ha comunicato i sotto indicati prezzi, calcolati secondo la normativa vigente, della specialità medicinale «Diuresix» nelle confezioni di seguito specificate:

A.I.C.	Specialità-Confezione	Prezzo a ric. ind.	Prezzo al pubblico	Prezzo al pubblico − 15%
028262018	Diuresix-14 cpr 10 mg	9.463	15.600	13.300
028262044	Diuresix-28 cpr 2,5 mg	5.950	9.800	8.300
028262020	Diuresix- IV 5 f 10 mg 2 ml	4.410	7.300	6.200

rappresentando contestualmente, l'impossibilità di calcolare il P.M.E. per la confezione IV 1 fiala 200 mg 20 ml A.I.C. n. 028262032;

Rilevata la necessità, in mancanza di riferimento del P.M.E. rispetto alla confezione IV 1 fiala 200 mg 20 ml, di ricorrere alla competente Commissione di cui al decreto ministeriale 17 luglio 1998, per la sua determinazione, in forza di quanto deliberato dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la nota prot. F.800/UFF.XI/DM17-7-98/1165 del 4 maggio 2000, del Presidente della Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali per le quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo, di convocazione della A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., per la seduta del 17 maggio 2000;

Vista la deliberazione della Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali, adottata nella seduta del 17 maggio 2000;

Vista la comunicazione del 18 maggio 2000, integrata con la nota del 20 luglio 2000, con la quale la società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., dichiara di accettare per la specialità medicinale «Diuresix», per la confezione IV 1 fiala 200 mg 20 ml, il prezzo di vendita al pubblico di L. 26.000, che verrà raggiunto con l'attribuzione di sei tranches annuali, partendo da L. 22.100;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata DIURESIX, a base di torasemide, della società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., con sede in Firenze, viene classificata in classe «A» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e posta in vendita con i prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione, come di seguito specificato:

Specialità	Confezione	Società	A.I.C.	Classe S.S.N.	Prezzo al pubblico IVA compresa
Diuresix	14 compresse 10 mg	A. Menarini S.r.l.	028262018	A	13.300
Diuresix	28 compresse 2,5 mg	A. Menarini S.r.l.	028262044	A	8.300
Diuresix	1 fiala 200 mg 20 ml	A. Menarini S.r.l.	028262032	A per uso ospedaliero (H)	22.100
Diuresix	5 fiale 10 mg 2 ml	A. Menarini S.r.l.	028262020	A	6.200

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 176

00A13967

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Toradiur», a base di torasemide, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale». (Deliberazione n. 10/98);

Visto il decreto interministeriale del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 1998, recante: «Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Toradiur», a base di torasemide, della Roche S.p.a., con sede in Milano, risulta classificata in classe «C» nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito riportate nella seguente tabella:

Specialità	Confezione	A.I.C.
Toradiur	14 compresse 10 mg	028252017
Toradiur	5 fiale 10 mg 2 ml	028252029
Toradiur	1 fiala 200 mg 20 ml	028252031
Toradiur	28 compresse 2,5 mg	028252043

Vista la domanda del 14 ottobre 1998, con cui la Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto, la riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale denominata «Toradiur», nella forma farmaceutica e confezioni: 14 compresse divisibili 10 mg e 28 compresse 2,5 mg, proponendo rispettivamente i prezzi al pubblico di L. 15.600 e L. 11.300, calcolati secondo i criteri della delibera C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, nonché la domanda 4 novembre 1999, reiterata dalla società Roche S.p.a. per la medesima specialità medicinale, in seguito alla fusione per incorporazione della Boehringer Mannheim Italia S.p.a. nella Roche S.p.a., giusto decreto dirigenziale n. 261 del 19 maggio 1999, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 26 giugno 1999;

Viste le proprie deliberazioni, adottate nelle sedute del 15 dicembre 1999 e del 7 giugno 2000, concernente la riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale denominato «Toradiur», nelle forme farmaceutiche e confezioni: 14 compresse 10 mg, 28 compresse 2,5 mg, 5 fiale 10 mg 2 ml, 1 fiala 200 mg 20 ml (per uso ospedaliero - H), con prezzo conforme alle disposizioni in materia di P.M.E.;

Vista la nota prot. n. F.800.XI/Ricl/409 del 7 febbraio 2000, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale «Toradiur» nelle confezioni: 14 compresse 10 mg, 28 compresse 2,5 mg, 5 fiale 10 mg 2 ml e 1 fiala 200 mg 20 ml;

Vista la nota prot. n. 0008488 del 28 febbraio 2000, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., ha comunicato i sotto indicati prezzi, calcolati secondo la normativa vigente, della specialità medicinale Toradiur nelle confezioni di seguito specificate:

A.I.C.	Specialità-Confezione	Prezzo a ric. ind.	Prezzo al pubblico	Prezzo al pubblico – 15%
028252017	Toradiur-14 cpr 10 mg ...	9.463	15.600	13.300
028252043	Toradiur-28 cpr 2,5 mg ..	5.950	9.800	8.300
028252029	Toradiur-5 f 10 mg 2 ml	4.410	7.300	6.200

rappresentando contestualmente, l'impossibilità di calcolare il P.M.E. per la confezione 1 fiala 200 mg 20 ml A.I.C. n. 028252031;

Rilevata la necessità, in mancanza di riferimento del P.M.E. per la confezione 1 fiala 200 mg 20 ml, di ricorrere alla competente Commissione, ex decreto ministeriale 17 luglio 1998, per la sua determinazione, in forza di quanto deliberato dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la nota prot. F.800/UFF.XI/DM17-7-98/486 del 4 maggio 2000, del Presidente della Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali per le quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo, di convocazione della Roche S.p.a., per la seduta del 17 maggio 2000;

Vista la deliberazione della Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali, adottata nella seduta del 17 maggio 2000;

Vista la comunicazione del 18 maggio 2000, integrata con la nota del 18 luglio 2000, con la quale la società Roche S.p.a., dichiara di accettare per la specialità medicinale «Toradiur», per la confezione 1 fiala 200 mg 20 ml, il prezzo di vendita al pubblico di L. 26.000, che verrà raggiunto con l'attribuzione di sei tranches annuali, partendo da L. 22.100;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata TORADIUR, a base di torasemide, della società Roche S.p.a., con sede in Milano, viene classificata in classe «A» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e posta in vendita con i prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione, come di seguito specificato:

Specialità	Confezione	Società	A.I.C.	Classe S.S.N.	Prezzo al pubblico IVA compresa
Toradiur	14 compresse 10 mg	Roche S.p.a.	028252017	A	13.300
Toradiur	28 compresse 2,5 mg	Roche S.p.a.	028252043	A	8.300
Toradiur	1 fiala 200 mg 20 ml	Roche S.p.a.	028252031	A per uso ospedaliero (H)	22.100
Toradiur	5 fiale 10 mg 2 ml	Roche S.p.a.	028252029	A	6.200

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 177

00A13968

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Diuremid», a base di torasemide, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 17 aprile 1998, n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/98);

Visto il decreto interministeriale del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 1998, recante: «Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Diuremid», a base di torasemide, della società Guidotti S.p.a., con sede in Pisa, risulta classificata in classe «C» nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito riportate nella seguente tabella:

Specialità	Confezione	A.I.C.
Diuremid	14 compresse 10 mg	028721049
Diuremid	IV 5 fiale 10 mg 2 ml	028721052
Diuremid	«flebo» 1 fiala 200 mg 20 ml	028721064
Diuremid	28 compresse 2,5 mg	028721076

Vista la domanda del 13 ottobre 1998, con cui la Laboratori Guidotti S.p.a., con sede in Pisa, ha chiesto, la riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale denominata «Diuremid», nella forma farmaceutica e confezioni: 14 compresse divisibili 10 mg e 28 compresse 2,5 mg proponendo rispettivamente i prezzi al pubblico di L. 15.600 e L. 11.300, calcolati secondo i criteri della delibera C.I.P.E. del 26 febbraio 1998;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 15 dicembre 1999;

Vista la nota prot. F.800.XI/Ricl/410 del 7 febbraio 2000, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale «Diuremid» nelle confezioni: 14 compresse 10 mg, 28 compresse 2,5 mg;

Vista la nota prot. n. 0008486 del 28 febbraio 2000, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., ha comunicato i sotto indicati prezzi, calcolati secondo la normativa vigente, della specialità

medicinale «Diuremid» nelle confezioni di seguito specificate:

A.I.C.	Specialità-Confezione	Prezzo a ric. ind.	Prezzo al pubblico	Prezzo al pubblico – 15%
028721049	Diuremid-14 cpr 10 mg . .	9.463	15.600	13.300
028721076	Diuremid-28 cpr 2,5 mg . .	5.950	9.800	8.300

Vista la successiva istanza del 24 marzo 2000, per l'inclusione in classe «A» anche delle confezioni IV 5 fiale da 10 mg e «flebo» 1 fiala da 200 mg, così come ha disposto la Commissione unica del farmaco, nella seduta del 15 dicembre 1999, per le specialità medicinali Toradiur e Diuresix;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 19 aprile 2000, concernente la riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale denominata «Diuremid», nelle forme farmaceutiche e confezioni: IV 5 fiale 10 mg 2 ml, «flebo» 1 fiala 200 mg 20 ml (per uso ospedaliero - H), con prezzo conforme alle disposizioni in materia di p.m.e.;

Rilevata la necessità, in mancanza di riferimento del P.M.E., per la confezioni «flebo» 1 fiala 200 mg 20 ml, di ricorrere alla competente Commissione, ex decreto ministeriale 17 luglio 1998, per la sua determinazione, in forza di quanto deliberato dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la nota prot. F.800/UFF.XI/DM17-7-98/1164 del 4 maggio 2000, del Presidente della Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali per le quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo, di convocazione della Laboratori Guidotti S.p.a. per la seduta del 17 maggio 2000;

Vista la deliberazione della Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali, adottata nella seduta del 17 maggio 2000;

Vista la comunicazione del 18 maggio 2000, integrata con la nota del 20 luglio 2000, con la quale la società Laboratori Guidotti S.p.a., dichiara di accettare per la specialità medicinale «Diuremid», per la confezione «flebo» 1 fiala 200 mg 20 ml, il prezzo di vendita al pubblico di L. 26.000, che verrà raggiunto con l'attribuzione di sei tranches annuali, partendo da L. 22.100;

Considerato che il prezzo al pubblico, della specialità medicinale denominata «Diuremid», nella confezione IV 5 fiale 10 mg 2 ml, è identico quello della specialità Toradiur nella medesima confezione, A.I.C. n. 028252029, della Roche S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata DIUREMID, a base di torasemide, della società Laboratori Guidotti S.p.a., con sede in Pisa, viene classificata in classe «A» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e posta in vendita con i prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione, come di seguito specificato:

Specialità	Confezione	Società	A.I.C.	Classe S.S.N.	Prezzo al pubblico IVA compresa
Diuremid	14 compresse 10 mg	Lab. Guidotti S.p.a.	028721049	A	13.300
Diuremid	28 compresse 2,5 mg	Lab. Guidotti S.p.a.	028721076	A	8.300
Diuremid	«flebo» 1 fiala 200 mg 20 ml	Lab. Guidotti S.p.a.	028721064	A per uso ospedaliero (H)	22.100
Diuremid	IV 5 fiale 10 mg 2 ml	Lab. Guidotti S.p.a.	028721052	A	6.200

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 175

00A13969

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 ottobre 2000.

Autorizzazione all'Università non statale legalmente riconosciuta della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, istituita in attuazione dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, la quale, all'art. 17, comma 120, prevede l'istituzione di una università non statale nel territorio della regione Valle d'Aosta, che l'autorizzazione alla stessa a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previa intesa con la medesima regione e che tale decreto è emanato sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3134 del 18 settembre 2000 e il decreto del presidente della giunta regionale Valle d'Aosta del 21 settembre 2000, relativo all'emanazione dello statuto e del regolamento didattico dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della serie generale n. 228 del 29 settembre 2000);

Visto il parere reso in data 1° agosto 2000 (DOC 7/00) del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in attuazione di quanto disposto dall'art. 17, comma 120, della predetta legge n. 127/1997;

Visto l'accordo in data 31 ottobre 2000 tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la regione autonoma della Valle d'Aosta, che costituisce definizione dell'intesa tra le predette istituzioni prevista dall'art. 17, comma 120, della legge n. 127/1997;

Decreta:

L'Università non statale legalmente riconosciuta della Valle d'Aosta — Université de la Vallée d'Aoste — istituita in attuazione dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è autorizzata, ai sensi della predetta norma, a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A13963

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 20 ottobre 2000.

Designazione dell'aeroporto di Albenga come aeroporto doganale.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELL'AVIAZIONE CIVILE
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON IL

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1990, registro n. 2, foglio n. 364, con cui si è provveduto, nell'ambito della organizzazione periferica della D.G.A.C. alla rideterminazione delle circoscrizioni aeroportuali (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 7 luglio 1990) nonché il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 con cui è stata integrata la competenza territoriale di alcune circoscrizioni aeroportuali (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1994);

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, con particolare riferimento all'art. 113 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica nonché il decreto ministeriale 13 novembre 1994 - Riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 3 luglio 1993) con il quale da ultimo si è provveduto, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale già citato, alla rideterminazione degli aeroporti doganali;

Visto il decreto interministeriale in data 30 giugno 1995 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 14 luglio 1995) con il quale si è provveduto ad integrare l'elenco degli aeroporti doganali con quello di Padova;

Visto decreto interministeriale in data 20 febbraio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 21 marzo 1996) con il quale si è provveduto ad integrare l'elenco degli aeroporti doganali con quello di Alghero;

Ritenuta l'opportunità di integrare l'elenco degli aeroporti indicati nei suddetti decreti dell'11 marzo 1993 e del 30 giugno 1995 e del 20 febbraio 1996 con l'aeroporto di Albenga (cfr. nota del Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dei servizi doganali prot. n. 6956 del 22 ottobre 1999);

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 113, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, viene designato quale aeroporto doganale, ad integrazione di quelli di cui ai decreti interministeriali 11 marzo 1993, 30 giugno 1995 e 20 febbraio 1996 citati nelle premesse, il seguente aeroporto:

AEROPORTI DOGANALI

Località	Aeroporto	Dogana	Circoscrizione doganale
—	—	—	—
	Albenga	Albenga	Savona

Roma, 20 ottobre 2000

Il capo del dipartimento dell'aviazione civile
SALVI

Il direttore generale del dipartimento delle dogane
GUAIANA

00A14180

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 novembre 2000.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. C.C.M. - Costruzioni carpenterie e montaggi, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto in data 8 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Redaelli Sidas;

Visto il decreto in data 1° aprile 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. C.C.M. - Costruzioni carpenterie e montaggi, quale società collegata alla S.p.a. Redaelli Sidas;

Visto il proprio provvedimento in data 19 aprile 2000 con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la Cancelleria del tribunale di Milano il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto della gestione e il piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 26 settembre 2000 con la quale il commissario comunica l'avvenuta esecuzione del piano di riparto finale della S.r.l. C.C.M. - Costruzioni carpenterie e montaggi, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della medesima società e venga autorizzato l'adempimento di tutte le attività attinenti la chiusura;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, ricorrendo i presupposti sopraindicati, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge n. 95/1979 e dell'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. C.C.M. - Costruzioni carpenterie e montaggi, con sede legale in Milano, piazza Luigi di Savoia n. 28.

Il commissario straordinario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura, tra le quali, la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese della S.r.l. C.C.M. - Costruzioni carpenterie e montaggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 7 novembre 2000

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del*
Tesoro
GUGLIELMINO

00A14222

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 20 ottobre 2000.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civilità straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Visto il decreto direttoriale del 14 dicembre 1999 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Ruiz Fernandez Josefa i titoli professionali conseguiti in Spagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Visti gli atti relativi al superamento della predetta prova attitudinale, trasmessi dal Provveditorato studi di Roma, sostenuta dall'interessata il 7 settembre 2000;

Decreta:

I titoli: «Licenciado en filologia», e «Funcionario de carrera del cuerpo de profesores de ensenanza secundaria» conseguiti in Spagna dalla sig.ra Ruiz Fernandez Josefa, nata a Puertollano (Spagna) l'11 novembre 1967, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: inglese e 46/A - lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 20 ottobre 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A14120

DECRETO 31 ottobre 2000.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella classe di concorso 39/A - geografia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Visto il decreto direttoriale del 10 maggio 1999 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Peral Sanchez Marina i titoli professionali conseguiti in Spagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Visti gli atti relativi al superamento della predetta prova attitudinale, trasmessi dal provveditorato studi di Macerata, sostenuta dall'interessata il 31 maggio 2000;

Decreta:

I titoli: «Licenciada en filosofia y letras», divisione Geografia e Historia, e «Certificado de aptitud pedagogica» conseguiti in Spagna dalla sig.ra Peral Sanchez Marina nata a Baracaldo (Spagna) il 3 marzo 1969, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nella classe di concorso 39/A - geografia.

Roma, 31 ottobre 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A14119

DECRETO 31 ottobre 2000.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Dattilo Antonella e la relativa documentazione allegata;

Considerato che la sig.ra Dattilo Antonella è in possesso di laurea in lingue e letterature straniere moderne conseguita in data 21 novembre 1991 presso l'Università degli studi di Cosenza;

Considerato che la sig.ra Dattilo Antonella risulta in possesso del «Post Graduate Certificate in Education» rilasciato dalla University of Greenwich il 14 luglio 1999 e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 13 giugno 2000 dal console d'Italia in Londra che certifica il valore legale del titolo di abilitazione di cui sopra;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 4 ottobre 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Gran Bretagna dalla sig.ra Dattilo Antonella, nata a Montalto Uffugo (Cosenza), il 23 febbraio 1966, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 31 ottobre 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A13970

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 ottobre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna e Rimini.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 28 luglio 2000 nella provincia di Bologna;

grandinate 28 luglio 2000 nella provincia di Modena;

grandinate 5 agosto 2000 nella provincia di Bologna;

grandinate 5 agosto 2000 nella provincia di Ferrara;

grandinate 5 agosto 2000 nella provincia di Ravenna;

grandinate 5 agosto 2000 nella provincia di Rimini;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna:

grandinate del 28 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Imola, Mordano;

grandinate del 5 agosto 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b, c), d), nel territorio del comune di Molinella;

Ferrara: grandinate del 5 agosto 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b, c), d), f), g)* nel territorio dei comuni di Codigoro, Jolanda di Savoia, Massa Fiscaglia, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Portomaggiore, Tresigallo;

Modena: grandinate del 28 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)* nel territorio dei comuni di Savignano sul Panaro, Vignola;

Ravenna: grandinate del 5 agosto 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Ravenna, Russi;

Rimini: grandinate del 5 agosto 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Rimini, Sant'arcangelo di Romagna, Verucchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A14122

DECRETO 31 ottobre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Mantova, Pavia e Sondrio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dall'8 luglio 2000 al 9 agosto 2000 nelle province di Pavia, Mantova e Sondrio;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Mantova: grandinate dell'8 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Pomponesco, Sermide, Viadana;

Pavia: grandinate del 28 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Casei Gerola, Fortunago, Montesegale, Ponte Nizza, Rivanazzano, Silvano Pietra, Val di Nizza, Valverde, Voghera, Zavattarello;

Sondrio: grandinate del 9 agosto 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Piateda, Poggiridenti, Sondrio, Tresivio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A14123

DECRETO 31 ottobre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Verona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 11 giugno 2000 nella provincia di Padova;

tromba d'aria 11 giugno 2000 nella provincia di Verona;

grandinate 28 giugno 2000 nella provincia di Rovigo;

grandinate 28 giugno 2000 nella provincia di Verona;

grandinate 8 luglio 2000 nella provincia di Verona;

grandinate 10 luglio 2000 nella provincia di Treviso;

tromba d'aria 10 luglio 2000 nella provincia di Treviso;

grandinate 15 luglio 2000 nella provincia di Venezia;

grandinate 15 luglio 2000 nella provincia di Treviso;

grandinate dal 15 luglio 2000 al 19 luglio 2000 nella provincia di Padova;

grandinate 16 luglio 2000 nella provincia di Verona;

grandinate 28 luglio 2000 nella provincia di Verona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni ed alle

strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova:

tromba d'aria dell'11 giugno 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Montagnana;

grandinate del 15 luglio 2000, del 19 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Monselice, Pernumia;

Rovigo: grandinate del 28 giugno 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Porto Tolle;

Treviso:

grandinate del 10 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Cordignano, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Orsago;

tromba d'aria del 10 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Gaiarine;

grandinate del 15 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Cimadolmo, Mareno di Piave, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Vazzola;

Venezia: grandinate del 15 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Concordia Sagittaria, Portogruaro;

Verona:

tromba d'aria dell'11 giugno 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà;

grandinate del 28 giugno 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)* nel territorio dei comuni di Negrar, Verona;

grandinate dell'8 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Bevilacqua, Terrazzo;

grandinate dell'8 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Terrazzo;

grandinate del 16 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio del comune di Castagnaro;

grandinate del 28 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A14124

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fortuna Industrie, unità di S. Elia Fiume Rapido. (Decreto n. 28914).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Fortuna Industrie, inoltrata presso il competente ufficio della Direzione

generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 28 agosto 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 15 luglio 1999 e 11 luglio 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 19 luglio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica applicato - a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di venticinque unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 19 luglio 2000 al 18 luglio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fortuna Industrie, con sede in Cassino (Frosinone) e unità di S. Elia Fiume Rapido (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di venticinque unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fortuna Industrie, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13543

DECRETO 29 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno, unità di Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. (Decreto n. 28915).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Italtecno, inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 5 settembre 2000, relativa al periodo dal 1° marzo 2000 al 14 giugno 2000, che unita-

mente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 10 settembre 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà, cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopra citata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 11 febbraio 1999, 16 febbraio 1999 e 7 giugno 2000, stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 1° marzo 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria appalti aziende FF.SS. applicato, a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settecentosei unità su un organico complessivo di settecentocinquantasei unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2000 al 14 giugno 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno, con sede in Napoli, unità di FS Benevento, FS Caserta, FS Napoli e FS Salerno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settecentosei unità, su un organico complessivo di settecentocinquantasei unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13544

DECRETO 29 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Carabelli, unità di Solbiate Arno. (Decreto n. 28920).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernenti i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuta l'applicabilità del già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n 538, in data 14 aprile 2000, con la quale il tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato lo stato di insolvenza della società Calzificio Carabelli S.p.a;

Visto il decreto del medesimo tribunale di Busto Arsizio, in data 16 giugno 2000, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la suddetta società;

Visto il decreto, in data 21 giugno 2000, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Visto il decreto ministeriale n. 28632 del 25 luglio 2000, con il quale è stata autorizzata, in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzificio Carabelli, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 aprile 2000 (data di dichiarazione dello stato di insolvenza) al 16 giugno 2000 (data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria);

Vista la successiva istanza presentata dal commissario straordinario della società in questione, con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, per dodici mesi decorrenti dalla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il parere dell'ufficio del lavoro competente per territorio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla proroga della concessione del predetto trattamento, ai sensi del richiamato art. 7, comma 10-*ter,* della legge n. 236/1993;

Decreta:

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Calzificio Carabelli S.p.a., con sede in Milano e unità in Solbiate Arno (Varese), per un massimo di duecentocinquanta unità lavorative, per il periodo dal 17 giugno 2000 al 15 giugno 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13545

DECRETO 4 ottobre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Sicilmontaggi, unità di Priolo. (Decreto n. 28923).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, dalla ditta S.p.a. Sicilmontaggi;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, della ditta S.p.a. Sicilmontaggi, con sede in Siracusa e unità di Priolo (Siracusa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13546

DECRETO 4 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilmontaggi, unità di Priolo. (Decreto n. 28924).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sicilmontaggi, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilmontaggi, con sede in Siracusa, unità di Priolo, Siracusa, per un massimo di sessantadue unità lavorative per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 16 agosto 2000 con decorrenza 1° luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13547

DECRETO 12 ottobre 2000

Liquidazione coatta amministrativa della società Cooperativa «Il Ponte - Cooperativa integrata e di solidarietà sociale - società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto la sentenza in data 11 maggio 2000 n. 665/2000 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Il Ponte - Cooperativa integrata e di solidarietà sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la Cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Ponte - Coooerativa integrata e di solidarietà sociale con sede in Roma, costituita in data 28 novembre 1989 con atto a rogito del notaio dott. Gianvincenzo Noia di Roma omologato dal Tribunale di Roma in data 16 marzo 1990. è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 codice civile e l'avv. Salvatore Troianiello nato a Roma il 21 aprile 1954 ed ivi residente in via della Balduina, 120 ne è nominato commissario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 ottobre 2000

p. *Il Ministro sottosegretario di Stato:* PILONI

00A14243

DECRETO 12 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E.M.A.S. Società cooperativa a r.l.», in Macerata.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli Enti cooperativi e di nomina dei Commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 17 agosto 2000 nei confronti della Società cooperativa «C.E.M.A.S. società cooperativa a r.l.», con sede in Macerata, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.E.M.A.S. Società cooperativa a r.l.», con sede in Macerata, costituita in data 22 ottobre 1985, con atto a rogito del Notaio Dott. Giuseppe Belogi, di Macerata, omologato dal Tribunale di Macerata con decreto del 7 novembre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e l'Avv. Claudio Romagnoli nato ad Ancona il 3 marzo 1952, con studio in Ancona via Matteotti n. 110, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 12 ottobre 2000.

p. *Il Ministro sottosegretario di Stato:* PILONI

00A14244

DECRETO 12 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Arena Rossa - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Gaeta.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le relazioni del liquidatore ordinario della società cooperativa «Arena Rossa - Società cooperativa edilizia a r.l.» in liquidazione, con sede in Gaeta;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta

Art. 1.

La società cooperativa «Arena Rossa - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Gaeta, in liquidazione, costituita in data 19 giugno 1982 con atto a rogito del dott. Pasquale de Cerbo, omologato dal Tribunale di Latina in data 6 agosto 1982 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Pasquale Nardella, nato a Formia (Latina) ed ivi residente in via Conca I trav. n. 1, ne è nominato commissario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 ottobre 2000

p. *Il Ministro sottosegretario di Stato:* PILONI

00A14245

DECRETO 12 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Raggio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Civitanova Marche.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli Enti cooperativi e di nomina dei Commissari liquidatori;

Visto il verbale di accertamento a seguito di diffida redatto in data 6 marzo 2000 nei confronti della Società cooperativa «Il Raggio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Civitanova Marche (Macerata), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa:

Visti gli artcioli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Raggio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Civitanova Marche (Macerata), in liquidazione, costituita in data 14 dicembre 1987, con atto a rogito del notaio dr.ssa Giuseppina Casazza di Macerata e Camerino, omologato dal Tribunale di Macerata, con decreto del 25 gennaio 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e l'Avv. Claudio Romagnoli nato ad Ancona il 3 marzo 1952, con studio in Ancona via Matteotti n. 110, ne è nominato Commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000.

p. *Il Ministro sottosegretario di Stato:* PILONI

00A14246

DECRETO 12 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CEAAM - Consorzio Edili e Affini Artigiani Milanesi», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro Lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli Enti cooperativi e di nomina dei Commissari Liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 aprile 2000 effettuata nei confronti della, Società cooperativa «C.E.A.A.M. - Consorzio Edili e Affini Artigiani Milanesi» in liquidazione con sede in Milano dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente.

Decreta:

Art. 1.

La società Cooperativa «C.E.A.A.M. - Consorzio Edili e Affini Artigiani Milanesi» in liquidazione con sede in Milano, costituita in data 20 dicembre 1974 con atto a rogito notaio Giuliana RAJA di Milano, omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 28 gennaio 1975, iscritta al n. 163100 del Registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'Avv. Valerio Piccolo, nato a Borgomanero (Novara) l'11 febbraio 1967 e residente in Milano - via Uruguay 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 12 ottobre 2000.

p. *Il Ministro sottosegretario di Stato:* PILONI

00A14247

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO 19 ottobre 2000.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Serrone Cipollazzo», ricadente nel comune di Menfi.

L'ASSESSORE
AI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 8 agosto 1985 n. 431;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 ottobre 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto amministrativo n. 5008 del 7 gennaio 1995, con il quale si è ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;

Visto il decreto amministrativo n. 5563 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 18 del 3 aprile 1993 e i successivi decreti amministrativi di proroga del 29 marzo 1995 e del 7 aprile 1997, con cui l'area denominata «Serrone Cipollazzo» ricadente nel comune di Menfi è stata dichiarata temporaneamente immodificabile, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminato il verbale n. 48 redatto nella seduta del 2 dicembre 1997 nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area denominata «Serrone Cipollazzo» ricadente nel territorio comunale di Menfi delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale stesso a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che il verbale del 2 dicembre 1997 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Menfi dal 31 dicembre 1997 al 31 marzo 1998 e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Viste le opposizioni avanzate verso la sopra riportata proposta di vincolo paesaggistico, e in particolare:

1) ricorso in opposizione datato 27 marzo 1998, a firma Sutera Leonardo ed altri, pervenuto il 30 marzo 1998 presso gli uffici della soprintendenza di Agrigento, tramite il quale gli opponenti, proprietari di terreni ricadenti nell'area denominata «Serrone Cipollazzo», affermano che la stessa non può definirsi bellezza d'insieme, avente interesse pubblico, e ciò né sotto il profilo naturalistico, né sotto quello faunistico-floristico, né sotto quello panoramico, essendo i fondi *de quibus* siti in un tratto di campagna in cui il dato squisitamente naturalistico ha al contrario da tempo ceduto il passo agli edificati ed all'opera dell'uomo.

Gli immobili dei ricorrenti, tutti ubicati nella parte sud-est dell'area vincolata, a ridosso del lato perimetrale orientale (che si fa coincidere con una strada, la regia trazzera Maragani), non integrano una realtà che ignora la presenza dell'uomo.

Si tratta invero di fondi che fino a non molti anni addietro erano destinati all'agricoltura e coltivati prevalentemente a vigneto, come testimoniato dai dati catastali.

Tali terreni oggi serviti da stradelle mantengono traccia visibile delle colture che vi insistevano.

A fianco delle aree dei ricorrenti (lato ovest) sorge poi un complesso di edifici, denominato «Villaggio Greco»; trattasi di una lottizzaione convenzionata ad alto grado di cementificazione dalla quale si diparte, in direzione del mare e fino a lambire la battigia, una strada in asfalto, che arriva fino ad uno spiazzale ove si rinviene un vecchio fortilizio del periodo bellico ed altro manufatto in cemento. Gli immobili che si appartengono agli opponenti si trovano tra quella lottizzazione e la «regia trazzera Maragani»; non si riesce a comprendere da parte degli opponenti medesimi come dette proprietà possano essere dichiarate di interesse paesaggistico, elemento quest'ultimo che verrebbe messo subito di fronte al cemento di quegli edificati, e non invece come ritenuto nella proposta di vincolo, dopo gli immobili degli opponenti e cioè di fronte alla «regia trazzera Maragani».

Inoltre alle spalle delle aree degli opponenti insiste un altro consistente nucleo di fabbricati, e dietro il Villaggio Greco, c'è un'altra imponente schiera di fabbricati. Per quanto sopra esposto, gli opponenti negano che possano essere considerati di notevole interesse paesaggistico dei terreni agrari che sono attraversati da stradelle, che trovano alla propria sinistra una lottizzazione convenzionata (Villaggio Greco), alla propria destra una strada (regia trazzera Maragani) ed ancora alle proprie spalle un'altra schiera di fabbricati. Si aggiunge che il litorale, le cui peculiarità sono state decantate nel provvedimento di vincolo di immodificabilità temporanea, è stato abbandonato per diversi anni ad un fenomeno di graduale erosione, probabilmente a cagione della costruzione del vicino porto e del conseguente sconvolgimento dei moti e delle correnti.

Il popolamento vegetale insediato nell'area esaminata, avrebbe poi un valore fitogeografico piuttosto limitato: si tratterebbe, infatti, di specie ad ampia distribuzione (alcune diffuse in tutto il mondo), le quali concorrono alla costituzione di espressioni di vegetazione piuttosto frequenti nei litorali del Mediterraneo. In particolare le entità rilevate in prossimità del mare sono quelle tipiche delle spiagge sabbiose di tutto il mediterraneo. Nella parte retrostante, alcune specie, come la vite, rappresentano traccia degli impianti colturali che in un passato certamente non lontano si trovavano in questo tratto di campagna. Ciò è peraltro rafforzato dalla constatazione che nel tratto in esame, a parte alcuni esemplari di tamerice, propria degli ambienti litorali mediterranei, e di pioppo, di chiara origine colturale, non è stata rilevata alcuna specie arbustiva od arborea nativa della Sicilia. Del resto anche le piante spontanee appartengono alle comunità sinantropiche dei coltivi abbandonati e specialmente dei vigneti. In questo contesto assume particolare rilievo una specie di canna di probabile origine esotica che, utilizzata in passato come pianta frangivento, con l'abbandono del vigneto si è diffusa in tutto il litorale di Porto Palo come anche lungo le coste della Sicilia meridionale.

Pertanto, concludendo, per tutti i motivi sopra esposti, gli opponenti affermano che l'area denominata «Serrone Cipollazzo» sia una zona ormai compromessa che non possiede alcun particolare, aspetto di notevole interesse pubblico paesistico.

2) Opposizione presentata dalla sig.ra Lia Bongiovanni spedita il 30 marzo 1998 e pervenuta presso la soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Agrigento l'1 aprile 1998, tramite la quale la ricorrente fa presente che con atto in notar Palermo, rep. n. 28/9/47 del 2 febbraio 1978, ha acquistato un lotto di suolo edificatorio sito in Menfi partita 14804, foglio 83, part. 205 e 226, facente parte di un villaggio turistico residenziale denominato urbanizzazione Torrenova nel quale è distinto con il numero 6. La lottizzazione relativa al predetto villaggio è stata regolarmente autorizzata anche dall'assessorato regionale dello sviluppo economico e con atto rep. 205 dell'8 giugno 1977, rogato dal segretario comunale di Menfi è stata stipulata la relativa convenzione con il comune di Menfi. Con la convenzione sono stati tra l'altro poste a carico del lottizzante tutte le spese di urbanizzazione primaria ed è stata imposta la volumetria e la tipologia unica dei fabbricati da realizzare nel costruendo villaggio.

Quest'ultimo è stato realizzato da tempo, quasi interamente, e cioè 23 case su 25, e sono rimaste da edificare soltanto due lotti tra cui quello della ricorrente, per il quale è stata rilasciata dal comune di Menfi la concessione dilizia prot. n. 5191 del 20 ottobre 1978.

Si fa presente che l'indice di edificabilità è stato concesso nella misura di 0,75 mc/mq per come è disposto dall'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976 n. 78, lettera *b).* Per quanto precede, l'opponente rileva l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione della legge e per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e della carenza dei presupposti legittimanti.

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 all'amministrazione competente è dato individuare anche al di fuori delle specifiche zone di cui all'art. 82 decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, le aree di interesse paesistico in cui sono vietate modificazioni del territorio ed attività edilizie fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici. Assolvendo la predetta attività provvedimentale ad una specifica funzione preventiva di salvaguardia, presupposto essenziale della stessa è che l'interesse paesistico sia evidente e specifico rispetto ai suoli da vincolare.

Nell'ipotesi in esame è stata individuata un'ampia zona di possibile interesse paesaggistico ed ambientale nella quale è stato compreso l'intero villaggio (urbanizzazione Torrenova) da tempo realizzato legittimamente e di cui due lotti sono ancora da edificare. L'esistenza del villaggio, regolarmente autorizzato e di già realizzato, esclude di per sè che sul suolo in cui lo stesso è insediato sussista l'asserito interesse paesaggistico ed ambientale che si intende tutelare con il provvedimento impugnato. Quest'ultimo si riferisce infatti a dune di sabbia e selvaggi canneti certamente non rinvenibili nel sito del villaggio che è sorto su un terreno argilloso, sul quale erano impiantati vigneti come risulta da certificati catastali del 1977, e che mai ha avuto le caratteristiche descritte nei provvedimenti impugnati.

Il provvedimento impugnato pertanto, oltre che contraddittorio, è erroneo e carente di presupposti legittimanti. Dall'imposizione del vincolo deriva danno grave e irreparabile alla ricorrente che vede bloccata per anni l'edificazione del proprio lotto.

3) Opposizione datata 30 marzo 1998, a firma di Marco Bursi, pervenuta il 2 aprile 1998 presso gli uffici della soprintendenza beni culturali ambientali di Agrigento, tramite la quale l'opponente premesso che:

è proprietario di un appezzamento di terreno (particella n. 25 del foglio di mappa n. 83) sito nel c.d. «Serrone Cipollazzo», ricadente nel territorio costiero del comune di Menfi;

con verbale n. 48 del 2 dicembre 1997, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ha approvato la proposta di sottoporre a vincolo paesaggistico il Serrone Cipollazzo, sito nel territorio comunale di Menfi;

in detto atto, viene espressamente richiamato il decreto amministrativo n. 5563 del 23 febbraio 1993, avente ad oggetto: dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio costiero del comune di Menfi, denominato «Serrone Cipollazzo», con il quale è stato fatto divieto, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione di detto decreto, di porre in essere qualsiasi modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia;

la sopra citata commissione provinciale, sulla scorta delle motivazioni poste a base del citato decreto, ha sottoposto a vincolo, ai sensi della legge n. 1497/1939, la fascia costiera ricadente nel territorio comunale di Menfi, ivi compresa l'area denominata «Serrone Cipollazzo»;

con il verbale n. 48 si sono, di fatto, superati i limiti posti dal decreto amministrativo sopra citato,

che ha posto un temporaneo divieto di modificabilità dello stato dei luoghi della fascia costiera in esame a causa delle peculiarità paesaggistiche e naturalistiche della stessa, tant'è che, come sopra cennato, la detta misura è stata adottata nelle more dell'approvazione, da parte delle competenti autorità, del piano territoriale paesistico e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del decreto amministrativo.

Si sono, pertanto, in ogni caso, caducati gli effetti di cui al più volte citato decreto, sia perché nessun piano paesistico è stato adottato dalla data di pubblicazione dello stesso ad oggi, sia soprattutto, perché è abbondantemente scaduto il termine di due anni fissato nel decreto amministativo del 23 febbraio 1993 richiamato nel verbale n. 48;

anche tale verbale, redatto dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, è inficiato dal vizio di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento del fatto, avendo ritenuto le aree in esso indicate sottoposte a tutela per effetto del decreto amministrativo n. 5563/1993 mentre, come già detto, i vincoli temporanei imposti dal decreto, al momento della redazione del verbale, erano abbondantemente caducati e, quindi, non erano idonei a sottoporre l'area a regime di salvaguardia;

invero, lo stato dei luoghi, benché nessun intervento sia mai stato eseguito sul fondo, è ben diverso, dal punto di vista naturalistico, rispetto a quanto prospettato con il decreto anzidetto non rivestendo il fondo *de quo,* né quelli circostanti, alcuna peculiarità naturalistica;

il vincolo imposto va a comprimere il già limitato diritto di proprietà dell'opponente, atteso che grava, altresì, sul fondo un vincolo di inedificabilità *ex* art. 15 legge regionale n. 12 giugno 1976 n. 78 che prevede che le costruzioni devono arretrarsi di m 150 dalla battigia;

da ultimo, il verbale in oggetto è viziato da una grave irregolarità formale, dal momento che lo stesso porta la data del 2 dicembre 1997 ed incredibilmente risulta depositato e protocollato al comune di Menfi in data 29 novembre 1997 (ben tre giorni prima di essere stato scritto!);

infine, l'opponente non ha mai usufruito dello speciale contributo, a cui avrebbe diritto, previsto dall'art. 16 della legge n. 1497/1939, per i casi di divieto assoluto di costruzione, né ha mai utilizzato il terreno di sua proprietà secondo la destinazione urbanistica dello stesso (attività agricola).

Tutto ciò premesso, chiede che il terreno (particella n. 25, fgl. 83) di sua proprietà sia escluso dai vincoli di cui al richiamato verbale e, in via subordinata, ove si volesse imporre tale vincolo, che questo sia limitato alla fascia dei 150 metri dalla battigia, essendo il resto del terreno privo di pregio paesaggistico e naturalistico e, per sua stessa vocazione, di interesse turistico-alberghiero;

4) opposizioni presentate dai Sigg.ri: Barbera Leonardo + 3, Cacioppo Giuseppe + 4, Barbera Leonardo e Barbera Caterina, Lo Dico Vito + 3, tutti spediti il 31 marzo 1998, e pervenuti presso la soprintendenza beni culturali ed ambientali di Agrigento il 2 aprile 1998, tramite i quali gli opponenti affermano la nullità del verbale in argomento per:

mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo agli interessati;

mancato rispetto delle norme sul contraddittorio e sulla partecipazione al procedimento amministrativo;

Sotto il primo profilo va evidenziato che gli odierni opponenti non hanno mai ricevuto alcuna comunicazione che era stato avviato il procedimento amministrativo inerente l'apposizione del vincolo amministrativo *ex* legge n. 1497/1939.

Considerato che tale vincolo produce effetti nei confronti dei privati fin dalla compilazione dell'elenco e dalla correlativa pubblicazione negli albi comunali, la soprintendenza avrebbe avuto l'obbligo di effettuare tale comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e degli articoli n. 8 e 9 della legge regionale n. 10/1991. Ne discende la violazione degli obblighi di legge circa la partecipazione del privato al procedimento amministrativo per la tutela dei propri interessi legittimi e, conseguentemente, il vizio del verbale.

Ancora, sia la legge n. 241/1990, sia la legge regionale n. 10/1991, prescrivono l'obbligo generale di motivare il provvedimento amministrativo.

Nel caso di specie, l'adozione del vincolo da parte della soprintendenza e l'inclusione nel perimetro di tale vincolo delle proprietà degli opponenti non sono motivati, apparendo assolutamente insuffficiente e approssimativo il generico richiamo nel verbale *per relationem* a quanto contenuto in altri provvedimenti amministrativi di natura generale ed emessi, per giunta, da altro organo.

Pertanto, il verbale si appalesa non motivato e, conseguentemente viziato.

Il verbale cui ci si oppone nel merito, appare viziato, altresì, da eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e carenza dei presupposti legittimanti l'adozione di provvedimenti di vincolo.

L'area del «Cipollazzo», invero, è largamente urbanizzata ed antropizzata.

Vi si riscontra la presenza di insediamenti a basso impatto ambientale, stagionali, con un flusso turistico di media densità, ma costante nel tempo. Tale circostanza impedisce di considerare il «Serrone Cipollazzo» un'area «vergine» sotto il profilo ambientale e paesaggistico, in quanto antropizzata da diversi decenni.

Il Comune di Menfi, da tempo, ha avviato, inoltre, una ferma e decisa azione di recupero degli agglomerati abusivi che pure insistono nella zona e che necessitano - per il loro recupero - della realizzazione di opere di urbanizzazione già previste ed in parte pure presenti sul territorio.

Inoltre, la quasi totalità delle aree libere del Serrone Cipolazzo sono asservite ad una agricoltura di tipo «intensivo», che ha a servizio insediamenti residenziali ed opere di bonifica, presenti sul territorio da diversi decenni. L'aspetto di tali aree risulta obiettivamente soggetto alla rotazione delle colture ed alla destinazione produttiva impressa con buona pace dell'«immodificabilità dell'aspetto esteriore».

Ancora, va sottolineata l'assoluta assenza sulla porzione di territorio interessata di peculiarità morfologiche, archeologiche, faunistiche e di vegetazione.

Nell'area del Serrone Cipollazzo, anticamente coltivata a viti, ha preso presto il sopravvento la c.d. «cannuccia infestante» che originariamente era stata impiantata dai proprietari dei terreni (non si tratta dunque di una vegetazione autoctona) per riparare le vigne dal forte vento di scirocco.

Con la cannuccia hanno trovato il loro habitat ideale alcuni piccoli roditori (topi comuni di campagna) ed altre piante che stentano nella crescita a causa del parassita vegetale principale costituito proprio dalla «cannuccia».

La soprintendenza si è sempre rifiutata di effettuare un sopralluogo in contraddittorio con i proprietari della zona interessata, proprio perché ha palese difficoltà di sostenere le assurde e fantasiose motivazioni che ha posto a base dei provvedimenti di vincolo, quali ad esempio la presunta esistenza di «ville romane» o siti archeologici e, con l'apposizione del vincolo, intende solo soddisfare le pressanti richieste indebite di alcune frange ambientalistiche locali che, da tempo hanno impedito ed impediscono ogni tentativo di recupero urbanistico e paesaggistico del litorale menfitano, che versa da decenni in condizioni di degrado, paralizzando volutamente ogni iniziativa economica volta a valorizzare dal punto di vista turistico le risorse naturali menfitane.

Viste le controdeduzioni della soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento prodotte con le note nn. 296, 297, 298 e 299 del 23 giugno 1998;

Ritenuto che le osservazioni e opposizioni sopra menzionate non sono supportate da congrue e legittime motivazioni.

In ordine all'opposizione di cui al punto 1) si rileva che, la proposta della commissione costituisce espressione della c.d. discrezionalità tecnica e non integra apprezzamenti di merito, sfuggendo, pertanto, sotto tale profilo, a censure che non afferiscono alla coerenza logico-motivazionale del provvedimento (Tribunale amministrativo regionale, Lazio, I Sez., 6 maggio 1995, n. 389), tanto più che le peculiarità relative all'interesse paesaggistico, naturalistico e panoramico dell'intera area sono sufficientemente descritte nel decreto amministrativo n. 5563 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* regione Sicilia n. 18 del 3 aprile 1993, richiamato in premessa e nella proposta di vincolo.

La presenza di sporadici episodi edificatori entro l'area complessiva della quale si propone il vincolo non inficia con anzi ancor più legittimità la richiesta che sia tutelata tale zona, affinché siano garantite le migliori condizioni di salvaguardia che valgano ad impedire ulteriori trasformazioni a danno delle limitrofe zone di particolare e specifico pregio paesaggistico.

La proposta di vincolo riguarda il riconoscimento della bellezza panoramica considerata come quadro naturale d'insieme, in cui gli aspetti storico-culturali si fondono con quelli naturalistici. A nulla dunque può valere la constatazione del degrado a seguito della forte pressione antropica presente in una ristretta zona d'influenza e della inesistenza, in un'area limitata, di particolari singolarità naturalistiche. La giurisprudenza ha al riguardo affermato che la tutela ambientale è coessenzialmente tutela d'insieme e non esclusivamente dei singoli elementi maggiormente caratterizzanti che compongono l'ambiente, per cui la mancanza di questi in alcune parti di un'area complessivamente considerata per il suo carattere unitario non esclude l'estensione di tale forma di tutela anche a queste parti. (Cons. di stato, IV Sez., 6 maggio 1996, n. 566).

In ordine all'opposizione di cui al punto 2), si può affermare che l'esigenza della tutela ambientale scaturisce proprio dal riconoscimento del rischio di trasformazioni urbanistiche non compatibili con le valenze naturalistiche, la bellezza e la suggestione del paesaggio nell'area di cui si propone il vincolo. Nè va sottaciuto che attraverso l'imposizione del vincolo previsto ai sensi della legge n. 1497/1939, non si vieta ogni uso del suolo, ma si pone solo la necessità della verifica della compatibilità dei progettati interventi di trasformazione del territorio con quello pubblico alla conservazione delle risorse estetico-ambientali del territorio medesimo.

In riferimento, poi, all'opposizione di cui al punto 3) si evidenzia che il riconoscimento della esigenza di tutela ambientale del territorio in oggetto, con la conseguente proposta di vincolo *ex* legge n. 1497/1939, non può essere inficiato dalla decadenza della misura cautelare prevista dall'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, misura questa del tutto distinta funzionalmente. Il fatto che nel timbro di ingresso, al comune di Menfi della proposta di vincolo sia riportata una data palesemente errata è un vizio che non si riverbera in alcun modo sul verbale effettivamente formato il 2 dicembre 1997 né sulla sua pubblicazione. Il verbale n. 48 del 2 dicembre 1997, della commissione provinciale beni naturali provinciali di Agrigento è stato trasmesso al comune di Menfi in data 16 dicembre 1997 ed affisso all'albo comunale dal 31 dicembre 1997 al 31 marzo 1997, così come si deduce dalla copia contenente la certificaziorie dell'avvenuta pubblicazione all'albo comunale, prodotta dal comune di Menfi, che si conserva agli atti d'ufficio.

Infine, riguardo alle opposizioni di cui al punto 4) si rileva che, ai sensi delle norme che regolamentano l'attività di tutela delle bellezze naturali e panoramiche la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, consiste nella pubblicazione della proposta della commissione per le bellezze naturali e panoramiche all'albo del comune interessato, che consente ai privati proprietari, possessori o detentori di aree oggetto della proposta di vincolo di potere, entro i limiti temporali prescritti, opporsi e presentare proposte in merito. Sarà successivamente l'Assessore regionale ai beni culturali e ambientali e P.I. esaminata tutta la documentazione relativa alla proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939, nonché le controdeduzioni rimesse dalla soprintendenza in merito alle opposizioni dei privati, a valutare se esistano le condizioni per la dichiarazione di notevole interesse pubbblico dell'area oggetto della proposta di vincolo.

È stato al riguardo osservato che l'imposizione del vincolo di bellezza naturale è atto generale, e non plurimo, in quanto rivolto ad una pluralità di soggetti

indeterminati, aventi una qualsivoglia relazione con la parte di territorio vincolato; pertanto, non e applicabile al relativo procedimento la disciplina in tema di partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (T.A.R. Lombardia, Milano, 11 febbraio 1995, n. 159).

Inoltre il Piano territoriale paesistico — come pure i vincoli paesaggistici — costituisce un atto a contenuto generale e, pertanto, si sottrae già solo per tale aspetto al generale obbligo di motivazione (C.G.A. Trento, 14 dicembre 1992, n. 456; Consiglio di Stato, sezione IV, 15 marzo 1992, n. 511).

È noto altresì che l'apposizione del vincolo paesaggistico comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente soprintendenza per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Ed è proprio in quella sede, e non al momento dell'imposizione del vincolo, che è dato comparare l'interesse pubblico alla conservazione dei luoghi ad altri interessi, pubblici o privati, eventualmente lesi o pretermessi (Consiglio di Stato, IV sezione, 10 marzo 1965, n. 276);

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 2 dicembre 1997, a supporto della proposta di salvaguardia paesaggistica e già evidenziate in occasione dell'adozione del vincolo di temporanea immodificabilità, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni e degrado irreversibili;

Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento giunge a definire come di rito il vincolo paesaggistico dell'area medesima, già dichiarato giusta D.A. n. 5563 del 23 febbraio 1993, contestualmente al divieto di temporanea immodificabilità di quel medesimo territorio ai sensi dell'art. 5 legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento nel verbale della seduta del 2 dicembre 1997 e correttamente approfondite nelle planimetrie sub. «A», «B» e «C» allegate al verbale stesso, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezza naturale rivestita dai luoghi che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area denominata «Serrone Cipollazzo» ricadente nel territorio comunale di Menfi, in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nella seduta del 2 dicembre 1997;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza beni culturali e ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area denominata «Serrone Cipollazzo», in agro di Menfi descritta nel verbale n. 48 del 2 dicembre 1997, della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, delimitata nelle planimetrie sub. «A», «B» e «C» allegate, che insieme al verbale formano parte integrante del presente decreto, e dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 lettere *C)* e *D)* del Testo unico approvato con decreto legge 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana, unitamente alla copia del verbale redatto nella seduta del 2 dicembre 1997, dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ed alle planimetrie di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 142, comma 1 del Testo unico n. 490/1999, e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Menfi, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Menfi ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* sopra citata all'albo del comune di Menfi.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, nonché ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 19 ottobre 2000

L'Assessore: GRANATA

PLANIMETRIA "A"
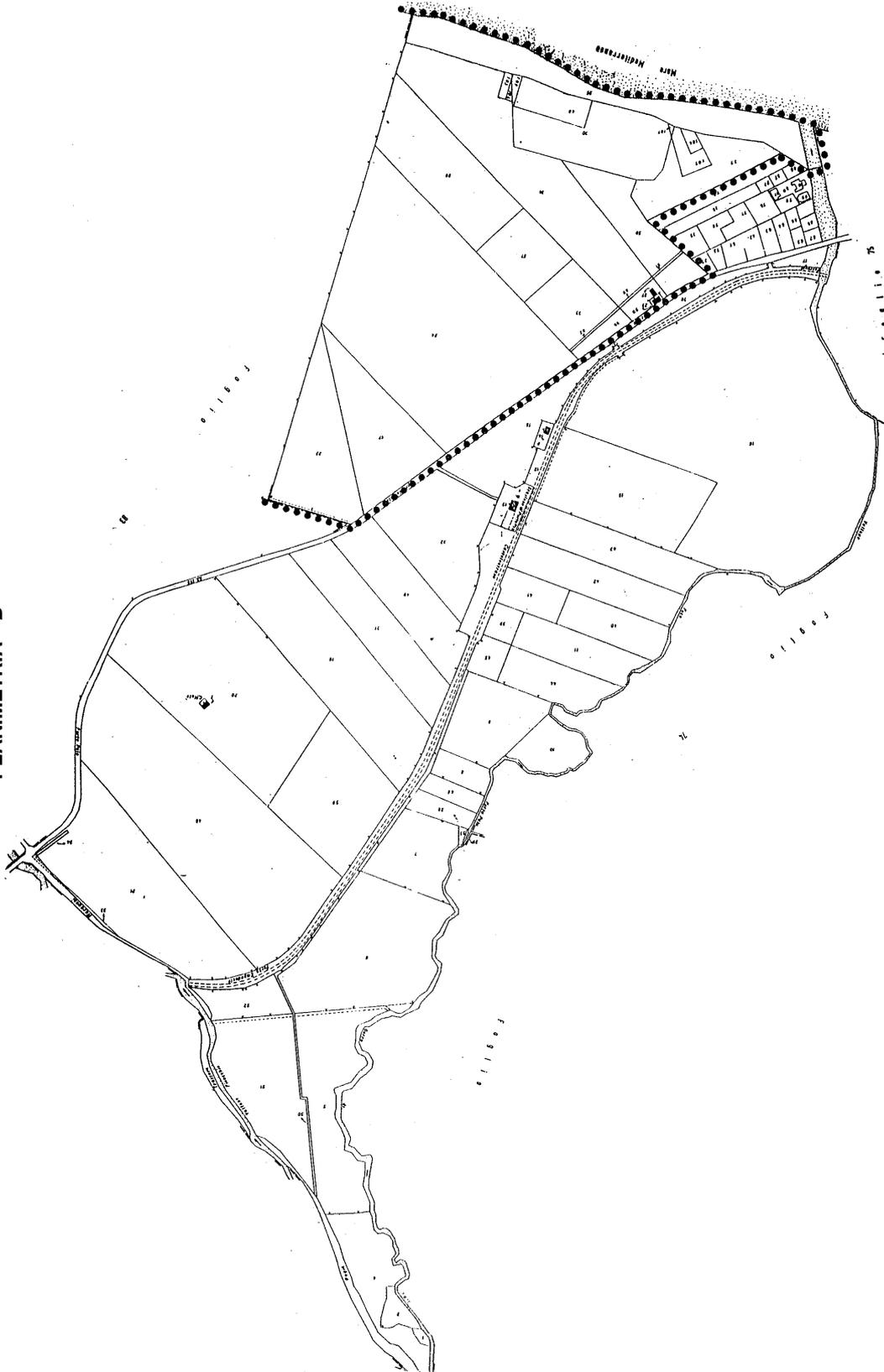
PLANIMETRIA *"B"*

PLANIMETRIA "C"
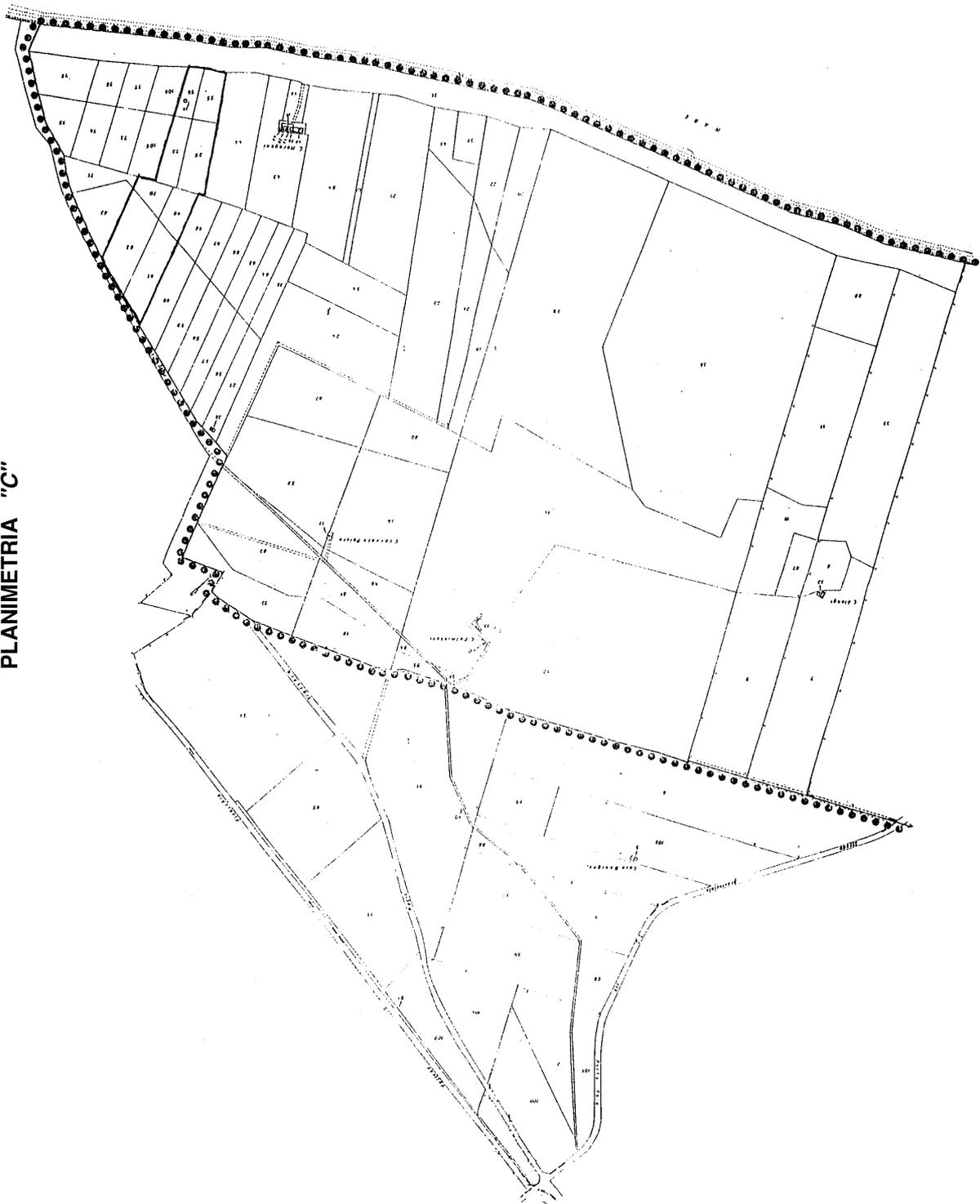
ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI AGRIGENTO.

Verbale n. 48.

L'anno millenovecentonovantasette, alle ore 10,30 del giorno 2 del mese di dicembre, presso gli uffici della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento, siti in Villa Genuardi, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, giusta nota di convocazione n. 243 del 30 ottobre 1997, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. proposta di vincolo paesaggistico della fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj nel territorio comunale di Menfi;

2. proposta di vincolo paesaggistico del «Serrone Cipollazzo» ricadenti nel territorio comunale di Menfi;

3. varie.

Sono presenti, il presidente, dott. Graziella Fiorentini, i componenti, prof. Giuseppe Gangemi e dott. Giuseppe Lo Pilato, il segretario, arch. Agostino Marrella. È presente altresì, l'arch. Calogero Carbone, invitato dal presidente, in qualità di direttore della sezione P.A.U. Essendo presenti tutti i membri della commissione, constatata la regolarità della seduta, si aprono i relativi lavori con la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Si premette che le aree in oggetto, risultano attualmente essere tutelate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, con DD.AA. numeri 5686 del 16 marzo 1993, 5563 del 23 febbraio 1993, ed una loro consistente porzione è, per una profondità di 300 metri dalla battigia, vincolata ai sensi della legge n. 431/1985. Si dà lettura delle motivazioni che hanno determinato l'emissione, da parte dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della P.I., delle misure di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche del territorio costiero compreso tra la foce del torrente Cavarretto e la foce del fiume Carboj, visionando la cartografia allegata al D.A. n. 5686 del 16 marzo 1993, la relazione descrittiva dei luoghi, redatta, a suo tempo per la proposta d'immodificabilità temporanea, dalla sezione ai beni paesaggistici, architettonici ed urbanistici, nonché la documentazione fotografica d'ufficio e quella eseguita durante il sopralluogo di questa commissione effettuato il 20 settembre 1997 ed infine la cartografia in scala 1:5.000. La medesima procedura viene ripetuta per il territorio relativo alla contrada Cipollazzo, visionando la documentazione istruttoria ed il relativo D.A. n. 5563 del 23 febbraio 1993 con allegata cartografia. Facendo seguito, dunque, alla precedente visita della commissione direttamente lungo l'intera fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj e presso l'area denominata «Serrone Cipollazzo» ricadenti nel territorio comunale di Menfi, considerato che sono largamente condivisibili, per la parte descrittiva delle peculiarità paesaggistiche e naturalistiche dei siti, le motivazioni che hanno determinato la formale dichiarazione di notevole interesse pubblico di quei territori, concordando con la necessità di garantirne le migliori condizioni di tutela, si ritiene di dover vincolare ai sensi della legge n. 1497/1939, la fascia costiera ricadente nel territorio comunale di Menfi secondo le perimetrazioni descritte nell'art. 2 dei citati decreti e segnate nelle cartografie riportate nelle rispettive *Gazzette Ufficiali* della regione Sicilia.

Perimetro nel territorio comunale di Menfi.

1. Dalla foce del vallone Cavarretto, si sale sino al limite nord della particella 40 del foglio di mappa n. 94. Da questo punto si prosegue verso nord-est, inglobando per intero le particelle numeri 40, 39 e 17 del suddetto foglio di mappa n. 94. Si prosegue sempre verso est sul foglio di mappa n. 95, inglobando per intero le particelle numeri 34 e 46, fino ad incontrare il torrente Bertolino. Quindi, nel foglio n. 96, attraversando il suddetto torrente, si prosegue verso sud-est, seguendo superiormente il confine delle particelle n. 50 e n. 2 sino ad incontrare la strada ferrata Castelvetrano-Porto Empedocle. Da questo punto, attraversando la linea ferrata, si prosegue sino ad incontrare il canale che divide la particella n. 84. Da qui si continua verso est lungo il suddetto canale sino ad incontrare la strada vicinale Lagano . Da questo punto si prosegue sempre in direzione sud, lungo la suddetta stradella fino ad intersecare la trazzera (al confine tra le particelle n. 70 e n. 113), per poi salire verso nord lungo la detta trazzera. Continuando poi sul foglio di mappa n. 99, e inglobando interamente le particelle numeri 54, 15, 14, 13, 12, 11, e 43, si prosegue lungo la trazzera che delimita superiormente le particelle numeri 58 e 59, e tagliando la particella n. 53, si incontra nuovamente la strada vicinale Lagano. Da qui si procede verso sud-est, percorrendo la detta vicinale, sino ad incontrare la strada ferrata Castelvetrano-Porto Empedocle, che si percorre sino all'incontro con il fiume Carboj. Da questo punto, in direzione sud, si costeggia l'alveo del fiume sino alla foce.

2. L'altra area, denominata «Serrone Cipollazzo», è come di seguito perimetrata.

Partendo dalla dalla foce del vallone «foce Porto Palo», si sale sino ad incontrare l'estremo punto superiore della particella n. 26, del foglio di mappa n. 77, da questo punto, percorrendo il limite superiore della detta particella, si prosegue lungo il confine nord della part. n. 37 sino ad incontrare il confine occidentale della particella 59, e, proseguendo in linea retta lungo tale confine verso nord-ovest, inclusa la particella n. 91, si raggiunge la strada provinciale Porto Palo. Da questo punto si prosegue in direzione nord-est sino ad incontrare il confine settentrionale della particella n. 22, che si include. Si prosegue lungo tale confine e, costeggiando il limite nord delle particelle numeri 7, 9, 12, 35, 95, 18 e 53 del foglio di mappa n. 83, si raggiunge la regia trazzera Maragani. Da questo punto si scende, percorrendo detta trazzera, verso sud sino al mare.

(Omissis).

Il presidente: FIORENTINI

Il segretario: MARRELLA

I componenti: GANGEMI - LO PILATO

00A14188

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 30 ottobre 2000, n. **34.**

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2000, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alle Amministrazioni centrali dello Stato

Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

Agli Uffici centrali di ragioneria presso le Amministrazioni autonome dello Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro

Al Magistrato alle acque - Venezia, al Magistrato per il Po

All'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po di Parma

Alla Corte dei conti

Alle sezioni e procure regionali della Corte dei conti

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Magistrato per il Po - Parma

Al Consiglio di Stato

Ai Tribunali amministrativi regionali

All'Avvocatura generale dello Stato

Alle Avvocature distrettuali dello Stato

Alle prefetture

Alle Direzioni regionali delle entrate

Alle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate e agli uffici delle entrate

Alle direzioni compartimentali del territorio

Alle sezioni staccate delle direzioni compartimentali del territorio e agli uffici del territorio

Alle direzioni compartimentali delle dogane

Al Dipartimento del tesoro - Direzione V

Alle direzioni provinciali dei servizi vari

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Servizio relazioni al Parlamento

Alle amministrazioni autonome dello Stato

Ai commissari o rappresentanti del Governo per le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano

Alle ragionerie delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano

Alle Poste italiane S.p.a.

Per opportuna norma degli uffici in indirizzo, ad evitare ritardi od incomplete comunicazioni, si riportano qui di seguito le disposizioni relative alla chiusura delle contabilità per l'anno finanziario 2000 raccomandandone l'osservanza.

N. B. - Per motivi tecnici connessi con il sistema di elaborazione del Servizio di tesoreria, diversi adempimenti non possono essere effettuati entro i termini prescritti dalla vigente normativa, con conseguenti ripercussioni nelle successive operazioni di chiusura delle contabilità.

Pertanto, i termini indicati nella presente circolare, in attesa di una revisione generale della materia, s'intendono anche per l'esercizio 2000, prorogati fino ad un massimo di giorni quindici.

TITOLO I - ENTRATE

Paragrafo 1°

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA CONTABILITA'

Per le entrate erariali, le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato compileranno e trasmetteranno, entro il 5 gennaio 2001, agli Uffici che amministrano le entrate stesse gli elenchi mod.55 T. e mod. 55 T; (riepilogo) per i versamenti riguardanti l'esercizio 2000 (competenza e residui).

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, circa l'invio entro il 10 gennaio 2001 agli Uffici centrali del bilancio presso le varie Amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con le circolari n.1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, con circolare n.97 del 28 dicembre 1974 e lettera n.100469 del 14 aprile 1975, per il capo XXVIII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per i capi XXXII e XXXIII dovrà operarsi con le modalità previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Ai fini di quanto sopra il Ministero delle finanze è invitato ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso i concessionari del servizio della riscossione dei tributi, affinché provvedano a rendere le proprie contabilità amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarità rilevate dalle Ragionerie provinciali dello Stato.

Le stesse Ragionerie provinciali, alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilità in argomento, provvederanno ad inoltrare al Ministero delle finanze **-Segretariato generale e al Dipartimento delle entrate – Direzione centrale per la riscossione** - l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei conti.

Per i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, prot. n. 164567.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti, dopo l'invio delle contabilità amministrative che gli uffici sono tenuti a rendere in base al 3° comma del presente paragrafo, devono essere tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del Tesoro – Direzione V (Ufficio I), agli Uffici centrali del bilancio competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.I.C.S.

E' da ricordare, in merito alle operazioni relative alle variazioni da apportare ai versamenti, che é stata eliminata la possibilità di operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche di quietanza oltre il termine ordinario previsto per le prenotazioni da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali

dello Stato, per le quali veniva interessato l' Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.G.E.P.A.). Pertanto, i predetti Uffici dovranno inviare le prenotazioni per modifica di imputazione nonché per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, esclusivamente tramite il Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il termine improrogabile del **30 marzo 2001**. Entro lo stesso termine gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato interessate debbono far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale competenti gli originali delle quietanze da variare.

Detto termine si applica anche alle richieste di variazione alle entrate fuori bilancio.

Si richiama altresì l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».

Sarà cura poi delle Sezioni di tesoreria provinciale eseguire le variazioni prenotate entro il termine improrogabile del **13 aprile 2001** e renderle disponibili al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non oltre il 20 aprile 2001.

Per gli indicati termini del **30 marzo**, **13** e 20 aprile 2001, non trova applicazione la proroga stabilita nel N.B. riportato nelle premesse.

Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti al Dipartimento del tesoro, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed all'Ufficio centrale del bilancio competente.

TITOLO II - SPESE

Paragrafo 1°

TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

A) Ordini di pagare.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di inoltrare gli ordini di pagare ai competenti Uffici centrali dei bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il **5 dicembre 2000.**

Gli Uffici centrali del bilancio potranno trasmettere, via terminale, i relativi mandati informatici al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. **fino al 19 dicembre 2000,** mentre le Ragionerie provinciali dello Stato, **sempre entro tale data,** continueranno ad immettere al Sistema informativo i dati relativi ai propri ordini di pagare.

Le Sezioni di tesoreria provinciale accetteranno mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2000, fino alla data ultima del 21 dicembre 2000 (così come da protocollo di intesa del 18 dicembre 1998 fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia per la gestione del mandato informatico).

Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra indicato, le Amministrazioni interessate dovranno necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di quelli per i quali è già noto il nome dei creditore, l'esatto ammontare dei debito e la scadenza dello stesso (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).

B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato gli ordini di accreditamento non oltre il termine del 15 novembre 2000 per consentire l'emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie.

Gli Uffici centrali dei bilancio devono trasmettere i predetti ordini al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. entro il 1° dicembre 2000, onde evitare che i titoli non vadano a buon fine.

Si fa presente che entro il termine del 20 dicembre 2000, le Amministrazioni emittenti devono far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette Sezioni anche:

a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni, il riversamento di ritenute ovvero il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori alle lire 10.000 di cui alla lettera F) del successivo paragrafo 2°;

b) gli ordinativi tratti sulle contabilità speciali e tutti gli altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche.

Le Sezioni di tesoreria provinciale restituiranno alle Amministrazioni emittenti i titoli di spesa che pervenissero dopo il suddetto termine del 20 dicembre 2000, ad eccezione dei casi in cui il quantitativo dei titoli sia limitato e la stessa Amministrazione emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento.

Le Sezioni restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in conto esercizio 2000 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.

I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le Sezioni di tesoreria provinciale, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre.

Si invitano i funzionari delegati che emettono entro il 30 novembre 2000 buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici delle Poste italiane S.p.A., di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti Uffici pagatori di procedere, al più presto possibile, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla Sezione di tesoreria provinciale.

Paragrafo 2°

SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.

Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, entro il 31 gennaio 2001, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale un prospetto - in duplice copia -degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonché l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.

Le Ragionerie provinciali dello Stato che avessero necessità di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via terminale - al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati in carica, così come previsto dall'art. 333 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (quale risulta modificato da ultimo dal D. P. R. 20 aprile 1994, n. 367 per effetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 4, dello stesso decreto), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art.60 (modificato da ultimo dall'art. 9, comma 5, del citato D.P.R. 367/ 94) e dall'art.61 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440.

In proposito si precisa :

a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del II semestre entro il 25 gennaio 2001;

b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 31 dicembre 2000, perché non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive necessità. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Sezione di tesoreria provinciale, per la parte non ancora erogata entro il 31 marzo 2001, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione è tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilità speciale.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro il **29 dicembre 2000**, tenendo presente il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59 bis della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627-modificato nei termini dalla a legge n. 468 del 1978 (art. 33) - distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.

Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati. Occorre tenere presente che gli ordini devono essere utilizzati al lordo e non al netto.

Correlativamente, si raccomanda alle Amministrazioni centrali, nonchè agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.

La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessità dei funzionari delegati, trae anche giustificazione – specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata – dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile assolutamente inadeguata ai fini degli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo sercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32bis C. G. o di mod. 62 C.G.

Va peraltro precisato che una valutazione più attenta di tali necessità consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessità proprie delle Amministrazioni centrali e periferiche.

Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.

In particolare tale norma, nel disporre che le Amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti Uffici periferici, prevede la possibilità di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime.

Ciò, ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessità dei singoli Uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa.

In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n.908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari Uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali.

Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalità previste per la ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli Uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.

Si reputa essenziale rivolgere invito agli Uffici periferici affinchè comunichino tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza.

Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell'art. 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli -Venezia Giulia.

E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di contabilità generale - primo, secondo e terzo, comma - si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilità dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di contabilità generale e dell'art. 9 del D.P.R.367/1994.

Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento è stato disposto, sia (fatta eccezione per la contabilità in discorso degli Enti militari - come precisato al paragrafo 3° - Spese, punto 2, relativo ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali) nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'è noto, potranno trovare estinzione i titoli della specie il cui importo non è stato riscosso entro l'esercizio di emissione.

B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.

Entro il 31 gennaio 2001, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle somme da pagare, gli elenchi mod.62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 2000, in conto della gestione dell'esercizio 2000, distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod.62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.

Quanto ai modelli 62 C.G., si precisa che essi dovranno essere compilati in due distinti elenchi nel modo che segue:

- nel primo saranno riportati gli ordinativi su ordini di accreditamento emessi entro il 31 dicembre 2000 e non portati in uscita entro la stessa data dalle Sezioni di tesoreria provinciale, che sono quindi da trasportare all'esercizio 2001; sul predetto elenco va anche indicato l'importo netto e quello delle relative ritenute erariali di ciascun ordinativo. Per ciò che concerne le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, dovranno essere emessi appositi elenchi mod.62 C.G., solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni. In proposito vedere più avanti anche la lettera G);

- nel secondo saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali non è stato ancora emesso il relativo titolo di pagamento.

Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei detti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 2001 degli ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso) e al pagamento delle spese insolute, sarà provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.

Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), dovranno essere utilizzati dai funzionari delegati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.

A tale fine sui predetti ordini di accreditamento deve essere apposta, ben appariscente, la indicazione: «esclusivamente per ordinativi da trasportare». Inoltre le Amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti mentre i funzionari delegati, da parte loro, solleciteranno alle predette Amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, se non pervenuti alla data del 30 agosto 2001.

Si richiama altresì l'attenzione delle Amministrazioni ad una tempestiva emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 1999 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso "collettivi". La Banca d'Italia trasmetterà agli Uffici centrali del bilancio presso le singole Amministrazioni nonché alle Ragionerie provinciali dello Stato gli elenchi (mod. 79 R.T.) dei predetti ordinativi, per i quali le Amministrazioni dovranno emettere improrogabilmente entro il 30 giugno 2001 i relativi ordini di accreditamento, segnalando al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di accreditamento.

Le Sezioni di tesoreria provinciale non daranno corso ad ordinativi emessi dai funzionari delegati sui predetti ordini di accreditamento.

Si dovrà aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo fino al termine massimo del 15 febbraio 2001, termine che non è suscettibile della proroga di cui al N.B. indicato nella premesse.

La possibilità di ricorrere ad elenchi suppletivi potrà essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 2000 quando la relativa comunicazione della locale Sezione di tesoreria provinciale non perviene nei termini previsti.

Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine del 15 febbraio 2001 dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, ad eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a ordinativi emessi nell'esercizio 2000 e trasportati all'esercizio 2001.

Negli elenchi 62 C.G., si specificherà in annotazione:
1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;
2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati al paragrafo 3°- Spese, punto 1, relativo ai funzionari delegati.

C) Trasporto degli ordini di accreditamento.

L'art.61-bis della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, prevede che «gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilità, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio».

Ad evitare possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della «spesa»:

- dal n.1001 al 6999: Spese correnti;
- dal n.7000 al 9499: Spese in conto capitale;
- dal n. 9500 al 9999: Rimborso prestiti.

Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere piena efficacia le disposizioni di carattere particolare che regolano il trasporto degli ordini di accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese correnti. Tali disposizioni sono contenute nell'art.1 del decreto legislativo n. 700, del 20 marzo 1948 e nella legge n.232, del 16 marzo 1951, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dei lavori pubblici.

La facoltà di trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 23 dicembre 1999, n.489 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002, e del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 dicembre 1999, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base, è estesa per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito dei relativi centri di responsabilità - anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

a) TRASPORTI E NAVIGAZIONE: Capitanerie di porto, *U.P.B. 10.1.1.5:* **2337, 2338, 2339;**

b) DIFESA: Armamenti navali, *U.P.B. 10.1.1.4:* **1432,** *U.P.B. 10.1.2.2:* **1476;** Armamenti aeronautici, *U.P.B. 11.1.1.3:* **1665,** *U.P.B. 11.1.2..3:* **1711;** Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate, *U.P.B. 12.1.1.3:* **1885,** *U.P.B. 12.1.2.2:* **1927;** Lavori e demanio, *U.P.B. 15.1.1.3:* **2073,** *U.P.B. 15.1.2.4:* **2150;** Sanità militare, *U.P.B.16.1.1.3:* **2291;** Bilancio e affari finanziari, *U.P.B. 22.1.2.1:* **2545;** Arma dei carabinieri, *U.P.B. 23.1.1.5:* **2891;** Armamenti terrestri, *U.P.B. 26.1.1.3:* **3773,** *U.P.B. 26.1.2.1:* **3811;** Commissariato e servizi generali, *U.P.B. 27.1.1.6:* **4021;** Ispettorato logistico dell'esercito, *U.P.B.28.1.1.3:* **4261;** Ispettorato supporto logistico navale e dei fari, *U.P.B. 29.1.1.3 :* **4381;** Ispettorato logistico/Comando logistico dell'aeronautica, *U.P.B. 30.1.1.3:* **4551;** Ufficio del segretariato generale per la gestione degli enti dell'area industriale, *U.P.B. 31.1.1.4:* **4731.**

Le Sezioni di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto degli ordini di accreditamento, si atterranno alle indicazioni riportate sulla fascia meccanografica riguardante gli ordini stessi, fatte salve le variazioni al regime di trasportabilità degli ordini di accreditamento intervenute nel corso dell'esercizio, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunicherà alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale -Servizio rapporti col Tesoro, per via informatica.

Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443, comma 3°, 444 e 448 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quali risultano modificati con decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.

I funzionari delegati dovranno far pervenire, entro il termine ultimo del 10 gennaio 2001, alle Sezioni di tesoreria provinciale la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

Dopo tale data, le stesse Sezioni di tesoreria provinciale, per le operazioni di riduzione o annullamento, restituiranno alle rispettive Amministrazioni, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio o delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto è già avvenuto nell'anno precedente.

Sulla base delle parifiche effettuate dalle Sezioni di tesoreria provinciale con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza delle eventuali richieste avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora, **entro il 19 gennaio 2001**, una raccolta di dati informatici, contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, una volta ricevute le informazioni da detto Sistema informativo, provvederanno ad indicare la nuova imputazione su ciascun ordine di accreditamento esistente presso di esse e cureranno l'invio di un elenco dei titoli trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione, ai funzionari delegati, come viene richiamato al successivo paragrafo 3° (Adempimenti delle Sezioni di tesoreria provinciale).

Gli ordini di accreditamento di cui sopra, ai quali per qualsiasi motivo non dovesse essere attribuita dal Sistema informativo la nuova imputazione, andranno restituiti dalle Sezioni di tesoreria provinciale alle rispettive Amministrazioni emittenti per il tramite degli Uffici centrali del bilancio o delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti. I pagamenti nel frattempo disposti su tali ordini di accreditamento, andranno sistemati dalle competenti Amministrazioni mediante emissione di nuovi ordini di accreditamento nell'esercizio 2001, in conto residui.

D) Mandati informatici, non pagati entro il 31 dicembre 2000.

Il trasporto dei mandati informatici emessi sia in conto competenza che in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art. 443 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.

A tal fine l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora entro il **19 gennaio 2001** l'elenco dei mandati informatici inestinti a fine esercizio.

Gli uffici delle Poste italiane S.p.A. debbono restituire entro il giorno 5 del mese di gennaio 2001 (prorogabile al 10 per necessità operative) alle Sezioni di tesoreria provinciale i documenti sostitutivi dei mandati informatici inestinti e perenti al 31 dicembre 2000.

E) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilità speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 2000.

Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) del paragrafo 1°, al fine di consentirne l'agevole pagamento non oltre il **29 dicembre 2000** da parte delle competenti Sezioni di tesoreria provinciale.

Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al 31 dicembre 2000, viene effettuato dalle competenti Sezioni di tesoreria provinciale che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.

Per gli ordinativi tratti su contabilità speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le Sezioni di tesoreria provinciale, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod.89 T, comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio corrente.

Il trasporto degli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato dalle Sezioni di tesoreria provinciale che provvederanno ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.

F) Rimanenze di importi non superiori alle lire 10.000 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 2000.

I funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive partite di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino al 20 dicembre 2000 una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori alle lire 10.000 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo «Entrate eventuali e diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

E' opportuno precisare che per il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il Ministero delle finanze i capitoli da utilizzare per tali versamenti, sono rispettivamente il n.2368 (u.p.b. 6.2.2) e il n. 2319 (u.p.b. 1.2.5); per quanto riguarda invece le Amministrazioni autonome dello Stato, le rimanenze di cui sopra dovranno affluire all'entrata dei rispettivi bilanci.

Inoltre poiché nei decorsi esercizi non sempre è stato provveduto alla estinzione degli ordini di accreditamento con rimanenze uguali o inferiori a lire 10.000, si raccomanda la stretta osservanza della norma citata, onde evitare di appesantire le operazioni di chiusura dell'esercizio per i richiesti adempimenti di riduzione dell'apertura di credito .

Giova far presente, che i titoli (buoni mod.31- bis C. G.), relativi alle disponibilità in parola, andranno emessi non oltre il 22 dicembre 2000, con l'intestazione « Tesoro dello Stato mediante commutazione in quietanza di entrata ». Tali titoli dovranno recare l'indicazione del capitolo e del capo di entrata a cui dovranno affluire detti versamenti ed essere accompagnati dalla distinta di versamento - mod. 124T - vistata, ove previsto, dalla competente Ragioneria provinciale dello Stato.

G) *Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).*

L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 - da considerarsi di efficacia permanente- dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonché i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti .

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - rimasti da versare al 31 dicembre 2000, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 2001. Si raccomanda alle Amministrazioni centrali la scrupolosa osservanza di tali disposizioni, al fine di non determinare difficoltà nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.

Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981:

1) i mandati informatici emessi per la regolazione delle ritenute dell'esercizio 2000 e non estinti nello stesso esercizio, i quali, ovviamente, fruendo dell'istituto del trasporto trovano imputazione nel 2001, in conto residui;

2) gli ordinativi mod. 31 C. G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 2000 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 2001, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi ultimi il funzionario delegato dovrà emettere il mod. 62 C. G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32 - bis C. G., che contiene la nuova imputazione del titolo che si trasporta dovrà, naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31 - bis C. G., con il quale dovrà essere regolata la relativa ritenuta, nel caso di versamento all'erario, verrà imputato al competente capitolo in

conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza, in deroga all'art.1450 delle vigenti Istruzioni sui servizi generali dei tesoro e in applicazione degli articoli 152 e 154 del Regolamento di contabilità generale dello Stato;

3) i mandati informatici emessi nell'anno 2000 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno i quali, come è noto, vengono trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.

Per quanto concerne le ritenute previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335.

H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

L'impegno delle spese, per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni similari, deve essere assunto a carico dei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio in cui viene ordinato il relativo pagamento, come dispone l'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 che ha integrato l'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Ulteriori e più dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale norma sono riportate nella circolare n. 62, del 7 novembre 1985, emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Paragrafo 3°

ADEMPIMENTI DELLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE

Le Sezioni di tesoreria provinciale, entro il **19 gennaio 2001**, dovranno inviare:

a) agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, che hanno eseguito il controllo preventivo sui titoli, l'elenco dei mandati informatici emessi nell'esercizio 1999 per i quali non debba effettuarsi il pagamento, perché colpiti da perenzione.

Per quanto concerne i mandati in limite di perenzione, non pagati entro **il 30 dicembre 2000**, si raccomanda agli uffici delle Poste italiane S.p.A. di tenere presente che tali titoli dovranno essere subito restituiti alla Sezione di tesoreria provinciale mittente per le successive operazioni di annullamento. Inoltre, ad evitare sospesi di tesoreria, si interessano le medesime Sezioni ad inoltrare le comunicazioni di pagamento in tempo utile dei titoli di spesa in limite di perenzione non oltre **il 30 marzo 2001**;

b) ai funzionari a favore dei quali sono state disposte sub - anticipazioni, a norma dell'art. 728 delle vigenti Istruzioni sui servizi del tesoro, l'elenco degli ordini di prelievo mod.31 - quinquies C. G., rimasti inestinti al 31 dicembre prossimo, allegando tali ordini all'elenco stesso (sull'argomento vedere anche le disposizioni richiamate a conclusione del presente paragrafo per l'accennato articolo 728);

c) alle Sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate sedi di estrazione del lotto, (per la gestione stralcio) nonché all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato mediante la nota mod.100 T., redatta

in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 2000 d'imminente chiusura e inestinti al 31 dicembre 2000 e con altra nota mod.100 T., in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto già trasportati all'esercizio 2000 ed inestinti alla fine dell'esercizio medesimo; tale elenco dovrà comprendere in allegato gli ordini nel medesimo descritti o la dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria provinciale, salve le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro, nonché, eventualmente, gli elenchi degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 1999, pagati in tempo utile ma non conteggiati nel mese di dicembre 2000 (circolare della Direzione generale dei tesoro 23 agosto 1926, n. 19915, Bollettino finanze, 1926, pagina 1999).

Le Sezioni di tesoreria provinciale, inoltre, per effetto del disposto di cui al 2° comma dell'art. 448 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato dal D. P. R. n. 402 del 1989, restituiranno, dopo il 10 gennaio 2001 con apposito elenco alle Amministrazioni emittenti, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

In relazione alla modifica dell'art. 330 del suddetto Regolamento, introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, si richiama l'attenzione delle Sezioni di tesoreria provinciale sul fatto che gli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio 2000 non devono più essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati direttamente dalle Sezioni ai competenti Uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.

I funzionari delegati trasmettono entro il 31 gennaio 2001 (come già indicato nel paragrafo 2°) alle Sezioni di tesoreria provinciale un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non più trasportabili, nonché le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.

Le Sezioni di tesoreria provinciale appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, dopo gli adempimenti inerenti alla "chiusura" degli ordini di accreditamento, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al più tardi entro il 20 aprile 2001, trasmettono:

- ai predetti Uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini rimasti in tutto o in parte inestinti corredati del mod.15 C.G., della scheda mod.14 C.G., nonché di una copia dei mod.34 C.G.;

- all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale competente, altra copia del suddetto mod.34 C.G.;

- all'Amministrazione emittente una terza copia del ripetuto mod.34 C.G.

Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere entro il 13 aprile 2001 l'elenco predetto, le Sezioni di tesoreria provinciale - dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi -invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli innanzi specificati.

Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno a trasmettere gli ordini di accreditamento, rimasti in tutto o in parte inutilizzati, all'Ufficio centrale di ragioneria corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonché di due copie del mod. 34 C.G..

Una copia del predetto mod. 34 C.G. verrà trasmessa direttamente all'Amministrazione emittente.

I suddetti Uffici di ragioneria provvederanno, successivamente, a trasmettere i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e 15 C.G., nonché una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti Uffici di controllo della Corte dei conti.

Si fa presente, tuttavia, che per quanto concerne l'Amministrazione dei monopoli di Stato, sarà provveduto con separata circolare da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilità.

Inoltre le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, entro il 10 febbraio 2001 (termine per il quale non trova applicazione la proroga stabilita nel *N.B.*, indicato nelle premesse), dovranno trasmettere:

1) *ai funzionari delegati*, l'elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2000. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle Sezioni di tesoreria provinciale ed il cui importo è stato già compreso (in base agli elementi contenuti nel mod.31-ter C.G.) negli elenchi mod.62 C.G., verrà successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 2001.

Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle Sezioni di tesoreria provinciale e dagli altri uffici pagatori anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 2001 e prima che sia indicata la nuova imputazione.

Gli ordinativi così pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e registrati definitivamente in uscita al ricevimento dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti ordinativi.

Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati. Le stesse Sezioni restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 1999, trasportati all'esercizio 2000 e non ancora estinti al 31 dicembre 2000, nonché gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 2000 con la stampigliatura «da non trasportare» rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.

Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione in una speciale nota modello 32-bis C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria provinciale, salvo le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro;

2) *ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali*, per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilità, rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilità speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3) *agli Uffici centrali del bilancio e, alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti*, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati ai funzionari delegati.

Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32- bis C. G. e 34 C. G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C. G., da trasmettere in piego raccomandato.

Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle Sezioni di tesoreria provinciale di provvedere affinché, entro il 31 dicembre 2000, siano portati in esito definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle Poste Italiane S.p.A e da eventuali altri uffici pagatori.

Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilità dei pagamenti, si interessano le Sezioni di tesoreria provinciale a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilità dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilità degli ordini di pagamento di spese fisse e di pensioni.

Le Sezioni di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31- bis C. G. o buoni speciali modello 31-quater C.G., nei casi previsti, provvederanno, secondo l'art. 728 delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro, a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.

Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-quater C.G., pagati negli ultimi giorni di dicembre dagli uffici postali, da altri uffici pagatori nonché dalle Sezioni di tesoreria provinciale diverse da quella assegnataria degli ordini di accreditamento e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita entro il 31 del mese, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla Sezione di tesoreria provinciale, che ne darà notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1). Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 2001 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio.

A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente paragrafo 2°, all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale dello Stato competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 2001, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod.31-quinquies C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti.

In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 2001, le Sezioni di tesoreria provinciale completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.

Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli uffici pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sarà compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento entro il 31 dicembre 2000. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovrà eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2000 e pagati entro il 31 dicembre 2000, ma versati presso la Sezione di tesoreria provinciale successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n.1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui al paragrafo 2° sub lettera B), affinché si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi dovranno far carico per l'esercizio 2001 e provvedere alla nuova imputazione degli ordinativi medesimi.

Le Sezioni di tesoreria provinciale riporteranno sui singoli ordinativi la nuova imputazione mediante stampiglia.

Paragrafo 4°

SPESE FISSE E PENSIONI

ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI VARI

Le Direzioni provinciali dei servizi vari dovranno trasmettere entro il 15 gennaio 2001 alla Corte dei conti (Ufficio di controllo per le spese fisse ed il debito vitalizio) gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2000.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 2000, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte andranno trasmessi dalle Direzioni provinciali dei servizi vari all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno invece che alla Corte dei conti.

Le medesime Direzioni provinciali dei servizi vari dovranno, altresì, trasmettere, entro il 31 gennaio 2001, agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2000 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per le spese a carico del capitolo **2873** (u.p.b. 3.1.4.1) dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2000, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare ». E' consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Agli stessi Uffici centrali del bilancio deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi .

Paragrafo 5°

ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2000

A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2001.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato potranno effettuare, per gli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2001, la registrazione nelle scritture del Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato **a partire dal 15 dicembre 2000**. Inoltre dal 22 dicembre 2000 i relativi mandati informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che li renderà disponibili per le Sezioni di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo dei mese di gennaio 2001.

Sarà cura dell'Amministrazione e degli Uffici emittenti far pervenire agli Uffici di ragioneria sopra indicati, con largo anticipo rispetto alla data suddetta tutti gli elementi necessari per provvedere ai pagamenti di che trattasi.

Resta da aggiungere che negli ultimi 10 giorni di dicembre è confermata la possibilità di emettere, con una nuova numerazione a partire dal numero 1, ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente pagare la prima rata con scadenza ai primi del mese di gennaio dell'anno successivo.

Sarà compito tuttavia sempre dell'Amministrazione e degli Uffici emittenti inviare tali titoli con separati elenchi evidenziando che trattasi di "esercizio finanziario 2001".

B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2001.

Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle Amministrazioni negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre 2000, in conto dell'esercizio 2001, dovranno essere trasmessi alle Sezioni di tesoreria provinciale con separati elenchi, avendo cura di evidenziare che trattasi di esercizio finanziario 2001.

C) Debito pubblico.

Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla circolare n. 1523, del 13 marzo 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico (ora Dipartimento del tesoro - Direzione II) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico.

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale.

Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1° gennaio 2001 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2001, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

Paragrafo 6°

PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA

La legge 7 agosto 1975, n.428, precedentemente citata, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art.2 che il primo comma dell'art.2 del regio decreto - legge 19 gennaio 1939, n.295, sia sostituito dai seguenti:

« Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto - legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n.1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ».

Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite dal Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.

Per quanto riguarda la perenzione occorre ricordare che il primo comma dell'art.36 della legge di contabilità generale, tenuto conto dell'art.39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue: « i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi».

Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa presente che il 2° comma dell'art. 36 innanzi ricordato, è stato così modificato da ultimo dall'art. 3, comma secondo, della legge 3 aprile 1997, n. 94: « Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno ». Ai fini di una corretta applicazione di tale norma si rinvia all'annuale circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente l'accertamento dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio.

In merito all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare la modifica apportata dall'art. 12 della legge 17 maggio 1999, n.144, al terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilità, e precisamente: «I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi ». Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere particolare, sono soggetti al disposto dei secondo e terzo comma dell'art.36 della legge di contabilità.

La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalle Sezioni di tesoreria provinciale e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da rendere possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilità.

Si ritiene utile precisare che i suddetti criteri non trovano attuazione nei confronti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in quanto ad essa non si applica il disposto di cui al surrichiamato art. 36 della vigente legge di contabilità. Ciò per effetto dell'art. 10 della legge n. 951 del 22 dicembre 1977, che ha stabilito, tra l'altro, la non applicabilità alla predetta Amministrazione delle disposizioni recate dall'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

TITOLO III - PATRIMONIO

Paragrafo 1°

CONTABILITA' DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

A) Contabilità dei beni mobili.

Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n.718 del 30 novembre 1979 - Regolamento per la gestione dei consegnatari - cassieri delle Amministrazioni dello Stato, del decreto ministeriale del 20 giugno 1987, n.115 - Nuove istruzioni generali sui servizi del Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi centrali dello Stato (Parte VI), nonché delle seguenti circolari della Ragioneria generale dello Stato:

- n.11 dei 21 febbraio 1987 - Beni mobili dello Stato. Concordanza tra situazione patrimoniale e situazione finanziaria;

- n. 8 del 9 febbraio 1988 - Contabilità dei beni mobili relativa all'esercizio 1987;

- n.18 del 30 marzo 1989 - Istituzione di una nuova categoria per i beni mobili iscritti in pubblici registri;

- n.59 del 13 luglio 1993 - Beni mobili in dotazione agli Uffici scolastici periferici ed alle Istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica acquistati con fondi regionali. (Detta circolare trova applicazione nell'ambito della Regione Sicilia);

- n.88 del 28 dicembre 1994 - Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato;

- n. 48 dell'8 agosto 1995 - Beni mobili - Buoni di carico e scarico mod.130 P.G.S. meccanizzato;

- n.10 del 10 febbraio 1997 e n. 23 del 25 marzo 1997 - Nuove scritture contabili tenute dai consegnatari dei beni mobili.

1) Contabilità modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod.98 C.G.), compilato per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredato dei buoni di carico e scarico -mod.130 P.G.S. - figlia e della relativa documentazione nonché della fotocopia autenticata dallo stesso consegnatario del mod.96 C.G. relativo alla movimentazione riguardante l'esercizio considerato) entro il termine improrogabile del 15 febbraio 2001 all'Ufficio centrale del bilancio competente, per gli uffici centrali ed alle Ragionerie provinciali dello Stato, per gli uffici periferici, a seconda della competenza territoriale di questi ultimi (art.21 del decreto del Presidente della Repubblica n.718 del 30 novembre 1979).

Le Amministrazioni non tenute alla osservanza della menzionata circolare n. 88 debbono comunicare, immediatamente dopo la chiusura delle proprie contabilità, i dati necessari ai competenti Uffici centrali del bilancio per la formazione del Conto generale dei patrimonio. Ovviamente sono esclusi da tali adempimenti gli istituti scolastici ad ordinamento autonomo dotati di personalità giuridica.

Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale Conto patrimoniale, é necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio e categoria:

- le consistenze finali dell'esercizio 1999;

- gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 2000 (competenza o residui secondo le modalità di cui alla menzionata circolare n.11) con specificazione dei relativi capitoli di spesa;

- gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici;

- gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);

- gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni contabili e di valore (per i beni acquistati negli anni precedenti, e non contabilizzati a suo tempo, non occorre operare la distinzione tra competenza e residui, poiché gli stessi vanno inclusi tra le « sopravvenienze »);

- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata);

- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici ;

- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);

- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;

- le consistenze finali dell'esercizio 2000.

In particolare nel prospetto delle variazioni dei mobili i consegnatari dovranno indicare, per i beni acquistati e venduti, distintamente per competenza e residui, i capitoli di spesa o di entrata, con riferimento all'anno di assunzione in consistenza o di dismissione dei beni, raffrontato con quello in cui è stato assunto l'impegno della relativa spesa, ovvero con quello in cui è stato effettuato l'accertamento della relativa entrata, come specificato nella citata circolare del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato n.11 del 21 febbraio 1987. Inoltre, per le vendite, gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione dei capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.

Per le istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica, si avrà cura infine di indicare i capitoli di spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativi al trasferimento dei fondi nei propri bilanci da parte dei competenti Provveditorati agli studi, come da questi precisati nella lettera di assegnazione fondi agli istituti. Per gli altri beni, eventualmente acquistati con finanziamenti non provenienti dal bilancio statale ed acquisiti fra i beni patrimoniali dello Stato, le variazioni vanno contabilizzate nel mod. 98 C.G. come «sopravvenienze».
Sempre relativamente alle istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2000, in ossequio alle norme sull' autonomia scolastica, tutte le scuole hanno acquisito la personalità giuridica, mediante un processo di dimensionamento che ne ha modificato l'assetto, anche sotto il profilo giuridico.
Dalla predetta data, pertanto, con le consuete procedure e secondo le modalità contenute nella circolare n. 10/1997, più sopra richiamata, va operato il discarico di tutti i beni in dotazione degli istituti che hanno acquistato la personalità giuridica. Precise istruzioni sull'argomento sono state diramate dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la circolare in corso di emanazione, alla quale si rimanda.

Quanto poi ai trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti da Ministeri diversi ed anche dal medesimo Ministero, si ritiene opportuno richiamare al riguardo la circolare n. 8, del 9 febbraio 1988 del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che fa obbligo di allegare necessariamente, nella contabilità del consegnatario dell'ufficio cedente, il buono di scarico e lo scontrino del buono di carico rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a ciò non sia stato provveduto, anche a seguito di rilievo all'Ufficio del consegnatario interessato, la registrazione contabile relativa all'operazione non dovrà essere considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo fino a quando la situazione non sia regolarizzata.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato dovranno aver cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 2001, di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel Sistema informativo dei Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non oltre il termine del 30 marzo 2001.

Trascorsa tale data lo stesso Sistema informativo considererà « inadempienti » tutti gli Uffici per i quali non risulti inserita la contabilità.

Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, è necessario che anche i mod.98 C. G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.

2) Modello « 97 C.G. - Riassunto delle variazioni ».

Entro il termine improrogabile del 30 aprile 2001, in deroga a quanto previsto dalla circolare n.8 sopracitata, le Ragionerie provinciali dello Stato avranno cura di inviare al competente Ufficio centrale del bilancio, unitamente al modello « estratto 97 C.G. », il modello « 97 C.G. - Riassunto delle variazioni» (da richiedere con la funzione DABI, limitatamente al solo riepilogo), debitamente convalidato dal Direttore.

B) Contabilità dei beni immobili.

Per quanto riguarda l'argomento si richiama l'attenzione sul contenuto della circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza n. 58 del 24 giugno 1998, con la quale sono state impartite alle Ragionerie provinciali dello Stato le istruzioni per la restituzione in via definitiva dei servizi contabili svolti per conto delle ex Intendenze di finanza, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.

Per effetto di dette istruzioni le contabilità riguardanti le variazioni verificatesi nella consistenza immobiliare sono compilate dagli Uffici periferici del Ministero delle finanze - Uffici del territorio, ovvero Sezioni staccate delle Direzioni compartimentali del territorio.

Pertanto, i predetti Uffici periferici finanziari devono trasmettere in duplice copia, entro e non oltre il 15 febbraio 2001, alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, il mod. 91 delle variazioni alla consistenza immobiliare per l'anno 2000 da rendicontare, unitamente al mod. 16 (ex mod.83) - riassunto delle scritture delle vendite - ed al mod. 78 (ex mod. 198) - riassunto dei dati delle operazioni di affrancazioni.

Si precisa che il mod. 91 deve essere corredato di una nota esplicativa delle variazioni in aumento o in diminuzione, onde consentire l'aggiornamento delle scritture tenute dalle Ragionerie provinciali dello

Stato. Devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni. In particolare per la contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da lavori di manutenzione straordinaria effettuati o da immobili costruiti dalle Amministrazioni della difesa e dei lavori pubblici, per i quali peraltro non vi è attualmente una procedura automatizzata che rilevi nel corso dell'esercizio tali variazioni, sarà necessario che il carico in questione risulti anche da appositi elenchi da produrre contestualmente all'Ufficio centrale del bilancio presso le Amministrazioni predette e a quello presso il Ministero delle finanze.

Per le operazioni di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonché agli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali (registrazione compresa) che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali. È da precisare in particolare la necessità di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l'Amministrazione delle finanze e quelle della difesa o dei lavori pubblici.

Le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono a riscontrare entro il 30 marzo 2001 le predette contabilità con i registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23 bis a valore, nonché con i dati relativi all'anagrafe dei beni patrimoniali inseriti nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, aggiornando questi ultimi con le variazioni, eventualmente non già rilevate nel corso dell'esercizio. Provvedono, quindi, a compilare e a trasmettere entro il 13 aprile 2001 all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze il prospetto riassuntivo dei modd.91, allegando copia del mod.91 stesso, debitamente documentato della nota esplicativa, del mod. 16 (ex mod. 83) e del mod. 78 (ex mod. 198).

A tale scopo vengono inviati alle Ragionerie provinciali dello Stato da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze alcuni esemplari del predetto prospetto riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n.87 del 28 marzo 1984).

L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.

Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario - patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

a) mod. 91,C.G. nella colonna denominata "prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna «e»)";
b) mod. 16 C.G.(ex 83), rigo B;

c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro 1, e colonna 2 del quadro 11.

Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio la concordanza dovrà essere assicurata tra:

1. l'importo indicato nel modello meccanizzato RS-11-UK-**0020** ripartito tra competenza e residui;

2. il mod. 16 C.G.(ex 83), rigo P oppure, in caso affrancazioni, il mod. 78 (ex 198) colonna 7;

3. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II.

Ove dette concordanze non si verifichino, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non ancora discaricati, come pure il discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

Sono da segnalare peraltro le problematiche derivanti dalla modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237 dall'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 novembre 1998, n.442 che ha di fatto disposto che le entrate sono riscosse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi senza tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede l'ufficio finanziario competente. Ciò consente agli acquirenti dei beni immobili dello Stato di versare il corrispettivo dovuto presso il concessionario di una provincia diversa da quella in cui è ubicato il cespite acquistato.
Tale situazione non permette alle Ragionerie provinciali dello Stato di parificare i dati contenuti nella contabilità patrimoniale con quelli della contabilità finanziaria.
A tal fine, come richiesto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al Ministero delle finanze- Dipartimento del territorio- con nota n. 0021316 del 26 aprile 2000, gli Uffici del territorio, avuta notizia dai competenti concessionari dell'avvenuta riscossione, devono comunicarla alle coesistenti Ragionerie provinciali dello Stato per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale.

Si ritiene inoltre opportuno precisare che sul capitolo 4010 (u.p.b. 3.3.1) dovranno affluire i proventi delle vendite di immobili connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n.662, mentre i proventi afferenti le vendite di altri immobili (esclusi quelli situati all'estero, per i quali i relativi introiti trovano imputazione al capitolo 4005, u.p.b. 3.3.1) dovranno essere attribuiti al capitolo 4003 (u.p.b. 3.3.1).

E' da precisare infine che i proventi derivanti dalla alienazione dei beni immobili, dismessi dall'Amministrazione della difesa ai sensi del comma 112 del suindicato art.3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, dovranno essere invece attribuiti al capitolo 4011 (u.p.b. 3.3.1).

C) Contabilità dei beni considerati immobili agli effetti inventariali.

Per effetto del 2° comma dell'art.7 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n.827) sono da considerarsi "immobili" agli effetti inventariali i beni di proprietà dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonchè le pinacoteche e le biblioteche pubbliche statali.

Tali beni, che vengono riportati nel Conto generale del patrimonio dello Stato, sono attualmente raggruppati nelle seguenti classi:

- Raccolta discografica presso la Discoteca di Stato;
- Quadri, statue, ecc.;
- Raccolte bibliografiche;
- Materiali destinati alle lavorazioni.

Ciò premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero della pubblica istruzione sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (Regio decreto 26 agosto 1927, n.1917 e relative istruzioni al 31 maggio 1928).

Sarà cura degli stessi Uffici corredare tali prospetti di ogni notizia utile e più precisamente:

- per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati con le disponibilità di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/oresidui) da quelli di altra provenienza, per questi ultimi distinguere altresì l'importo complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici o a norma di legge, e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;

- per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonché dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di allegare alla contabilità la copia conforme dell'autorizzazione al discarico.

E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti Uffici centrali delle Amministrazioni per i beni e le attività culturali e della pubblica istruzione entro il 10 gennaio 2001, una volta riconosciutane la regolarità, vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti Uffici centrali del bilancio entro il 20 febbraio 2001 per consentire la successiva acquisizione al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non oltre il 30 marzo 2001.

Roma, 30 ottobre 2000

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Allegato n. 1

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

15 novembre 2000 - Termine ultimo per l'invio degli ordini di accreditamento agli Uffici Centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche.

1° dicembre 2000 - Termine ultimo per la trasmissione degli ordini di accreditamento al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.GE.P.A. – da parte degli Uffici centrali del bilancio.

5 dicembre 2000 - Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti degli ordini di pagare da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche.

15 dicembre 2000 - Inizio della registrazione nelle scritture del Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato degli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2001 da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti.

19 dicembre 2000 - Termine ultimo per l'inoltro, via terminale, da parte degli Uffici centrali
- del bilancio dei mandati informatici al Dipartimento della Ragioneria
- dello Stato – I.GE.P.A;
- **Termine ultimo per l' immissione al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai propri ordini di pagare da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato.**

20 dicembre 2000 - Termine per l'accertamento, da parte dei funzionari delegati, di rimanenze di importi inferiori alle £. 10.000 sulle rispettive aperture di credito, al fine della comune estinzione;
- Termine per l'invio alle Sezioni di tesoreria provinciale da parte delle Amministrazioni emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto;
- Termine anche per l'invio alle Sezioni di tesoreria provinciale di:

1) titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili con esclusione di quelli che riguardano il pagamento di retribuzioni, il riversamento di ritenute o il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiore alle lire 10.000 di cui alla lettera F) del paragrafo 2°- Spese da sistemare;

3) ordinativi tratti sulle contabilità speciali e tutti gli altri titoli emessi dalle Amministrazioni periferiche.

21 dicembre 2000 - Termine ultimo per l'accettazione dei mandati informatici da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale;

22 dicembre 2000 - Data di avvio dell'inoltro alla Banca d'Italia dei mandati informatici relativi agli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2001 perchè siano disponibili presso le Sezioni di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2001.
- Termine per l'emissione, da parte dei funzionari delegati, dei titoli di spesa commutabili in quietanza di entrata estintivi delle aperture di credito con partite residuali uguali o inferiori a L. 10.000.

29 dicembre 2000 - Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi «trasportati» emessi nell'esercizio precedente.

5 gennaio 2001 - Termine per la compilazione e la trasmissione da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale agli Uffici che amministrano le entrate erariali, degli elenchi mod. 55 T e 55 T (riepilogo) per i versamenti avvenuti nell'esercizio 2000 (competenza e residui).

10 gennaio 2001 - Termine per l'invio, agli Uffici centrali del bilancio presso i vari Ministeri ed al Dipartimento del tesoro - Direzione V (Ufficio I) della contabilità amministrativa delle entrate da parte degli Uffici interessati;
- Termine ultimo per far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale, da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare;
- Termine per la restituzione da parte degli uffici delle Poste italiane S.p.a. alle Sezioni di tesoreria provinciale degli ordinativi diretti emessi nel 1999 e dei documenti sostitutivi dei mandati informatici inestinti, perenti al 31 dicembre;
- Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni considerati immobili agli effetti inventariali ai competenti Uffici centrali delle Amministrazioni per i beni e le attività culturali e della pubblica istruzione da parte degli Istituti ed Uffici centrali e periferici.

11 gennaio 2001 - Data di inizio per la restituzione - da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale- alle Amministrazioni emittenti, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

15 gennaio 2001 - Termine per l'inoltro alla Corte dei conti, da parte delle Direzioni provinciali dei servizi vari, degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.

19 gennaio 2001 - Termine per l'elaborazione, da parte dell'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, della raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi dei titoli da trasportare;
- Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, ai funzionari che hanno ricevuto sub - anticipazioni, dell'elenco degli ordini di prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre;
- Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali Stato competenti dell'elenco **dei mandati informatici** emessi nell'esercizio 1999, per i quali non debba effettuarsi il pagamento perché colpiti da perenzione;

- Termine per l'elaborazione dei mandati informatici inestinti da trasportare al nuovo esercizio da parte dell'Istituto incaricato del servizio di tesoreria;
- Termine per l'inoltro da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale alle Sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate, sedi delle estrazioni del lotto (per la gestione stralcio), dell'elenco in duplice esemplare degli ordini del lotto inestinti alla fine dell'esercizio e di quelli già trasportati ed egualmente inestinti.

25 gennaio 2001

- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle Amministrazioni e agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, dei rendiconti delle aperture di credito relative al II semestre.

31 gennaio 2001

- Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni provinciali dei servizi vari agli Uffici centrali del bilancio, degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio e di quelle andate in perenzione amministrativa;
- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale, del prospetto in duplice copia degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio;
- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli elenchi 62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio e da trasportare al nuovo esercizio.

10 febbraio 2001

- Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale:

1) ai funzionari delegati dell'elenco, in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.), degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento e rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio;

2) ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali, per l'annullamento degli ordinativi tratti sulle stesse contabilità rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione e se riguardano ordinativi tratti su contabilità speciali accesi ad Enti militari, di quelli inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3) agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti.

15 febbraio 2001

- Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio;
- Termine ultimo per l'invio, da parte dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili - mod. 98 C.G. ai competenti Uffici centrali del bilancio per gli uffici centrali, ed alle Ragionerie provinciali dello Stato per gli uffici periferici;
- Termine ultimo per l'invio alle Ragionerie provinciali dello Stato, competenti per territorio, dei modd. 91 delle variazioni annuali alla consistenza immobiliare da parte degli Uffici periferici del Ministero delle finanze - Uffici del territorio, ovvero Sezioni staccate delle Direzioni compartimentali del territorio.

20 febbraio 2001	- Termine per l'invio agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni per i beni e le attività culturali e della pubblica istruzione dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni considerati immobili agli effetti inventariali.
30 marzo 2001	-Termine ultimo per l'effettuazione, tramite il Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle prenotazioni per modifica di imputazione nonché di riduzione dell'importo o annullamento delle quietanze di versamento, da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato; - Termine entro il quale gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato sono tenute a far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale competenti gli originali delle quietanze da variare; - Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, delle comunicazioni dei titoli di spesa in limite di perenzione pagati in tempo utile; - Termine per il versamento in tesoreria, da parte dei funzionari delegati, delle somme residuate e non utilizzate alla chiusura del rendiconto suppletivo; - Termine ultimo per l'immissione al Sistema informativo dei dati relativi variazioni avvenute nella consistenza dei beni mobili da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato; - Termine ultimo per l'immissione al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi alle variazioni avvenute nella consistenza dei beni considerati immobili agli effetti inventariali da parte degli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni per i beni e le attività culturali e della pubblica istruzione; - Termine ultimo per le Ragionerie provinciali dello Stato per provvedere al riscontro delle contabilità dei beni immobili (modd. 91, 16 e 78) con i registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23 bis a valore, nonché con l'anagrafe dei beni immobili patrimoniali inseriti nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
31 marzo 2001	- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti del rendiconto suppletivo dei pagamenti disposti sulle aperture di credito non ancora erogate alla chiusura dell'esercizio.
13 aprile 2001	- Termine ultimo per le Sezioni di tesoreria provinciale di eseguire le variazioni da apportare ai versamenti, prenotate dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato; - Termine ultimo per l'inoltro alle Sezioni di tesoreria provinciale, da parte dei funzionari delegati, del prospetto degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti; - Termine per provvedere, da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato, all'invio all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze del prospetto riassuntivo dei modd. 91, con allegata copia del mod. 91 stesso, debitamente documentato della nota esplicativa del mod. 16 (ex mod. 83) e del mod. 78 (ex mod. 198).

20 aprile 2001	- Termine ultimo per le Sezioni di tesoreria provinciale per rendere disponibili al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le variazioni di entrata effettuate;
	- Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale: 1) alla Corte dei conti, degli ordini di accreditamento concordati, chiusi, ridotti o annullati, completi del mod.34 C.G. (ordinativi inestinti); 2) all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale competente ed alle Amministrazioni emittenti, di una copia del suddetto mod.34 C. G.
30 aprile 2001	- Termine ultimo per l'invio agli Uffici centrali del bilancio da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato, dei modelli relativi alla contabilità dei beni mobili «estratto 97 C.G » e «97 C.G. – Riassunto delle variazioni».

Allegato n. 2

MODELLI RICHIAMATI NEL TESTO

Mod. 55 T.

Elenco descrittivo delle quietanze dei versamenti effettuati presso le Sezioni di tesoreria provinciale da ciascun agente e debitore, distintamente per capitoli di entrata.

Mod. 55 T. «Riepilogo»

Riepilogo dei versamenti, predisposto a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale, distintamente per capi, capitoli, articoli.

Mod. RS-11-UK-0020

Prospetto riepilogativo della contabilità delle entrate.

Mod. 124T

Distinta di versamento.

Mod. 100 T

Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui.

Mod. 89 T

Schede di contabilità speciale tenute dalla Banca d'Italia.

Mod. 32 - bis C. G.

Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.

Mod. 79 R. T.

Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova imputazione.

Mod. 62 C. G.

Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 31 C. G.

Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.

Mod. 31 - bis C. G.

Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.

Mod. 31 - ter C. G.

Elenco degli ordinativi estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Mod. 31 - quater C.G.

Buono speciale su ordine di accreditamento.

Mod. 31 - quinquies C.G.

Ordine di prelievo su buono speciale.

Mod. 15 C. G.

Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti al 31 dicembre.

Mod. 14 C. G.

Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento.

Mod. 34 C. G.

Ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

Mod. 108 C. G.

Eventuali variazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31 - *bis* C.G. da comunicare all'Ufficio centrale del bilancio a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale.

Mod. 63 C. G.

Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 91

Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio.

Mod. 16 (ex mod. 83)

Riassunto scritturazioni delle vendite dei beni immobili.

Mod. 23bis

Partite riguardanti beni immobili discaricate nell'esercizio (appendice al mod. 23).

Mod. 78 L (ex mod. 198)

Registro che riassume i dati comunicati dagli Uffici demaniali mediante i rendiconti annuali mod. 197, relativamente alle operazioni fatte e da farsi circa le affrancazioni di canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni e alla riscossione di capitali, mutui redimibili.

Mod. 98 C. G.

Prospetto per «categoria» delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili del singolo ufficio consegnatario.

Mod. 97 C.G. «Riassunto delle variazioni»

Prospetto meccanografico, prodotto in forma sintetica nella parte del solo riepilogo, riguardante le variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili per Amministrazione/categoria.

Mod. 15 Rag. Cent.

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nel materiale considerato immobile agli effetti dell'art.7, 2° comma, del Regolamento di contabilità generale dello Stato, di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Mod. 88 Rag. Cent.

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nel materiale considerato immobile agli effetti dell'art.7, 2° comma, del Regolamento di contabilità generale dello Stato, di competenza del Ministero della pubblica istruzione.

00A14182

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Campo Calabro

Con decreto interministeriale n. 1108 in data 23 ottobre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo difesa esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «ex deposito munizioni di Matiniti Inferiore» sito nel comune di Campo Calabro (Reggio Calabria), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 555, foglio n. 4, mappale A del N.C.T. ed alla partita n. 824, foglio n. 28, mappale n. 3254 del N.C.E.U. per un superficie complessiva di mq 70.900.

00A13964

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 novembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8673
Yen giapponese	93,42
Dracma greca	340,10
Corona danese	7,4555
Lira Sterlina	0,60590
Corona svedese	8,5978
Franco svizzero	1,5233
Corona islandese	75,04
Corona norvegese	8,0000
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,717
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,05
Litas lituano	3,4701
Lat lettone	0,5416
Lira maltese	0,3972
Zloty polacco	3,9560
Leu romeno	21633
Tallero sloveno	211,3658
Corona slovacca	42,764
Lira turca	588333
Dollaro australiano	1,6492
Dollaro canadese	1,3434
Dollaro di Hong Kong	6,7641
Dollaro neozelandese	2,1764
Dollaro di Singapore	1,5095
Won sudcoreano	984,82
Rand sudafricano	6,5837

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A14328

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Pegaso - Fondo pensione complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità», in Roma.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 2000, all'associazione «Pegaso - Fondo pensione complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità», con sede in Roma, via Cavour 179, è riconosciuta la personalità giuridica.

00A13965

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Comunicato relativo agli estratti dei decreti di «Conferimento di onorificenze dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana"».

Negli estratti dei decreti di conferimento di onorificenze, pubblicati nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 2000, relativamente alle concessioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

alla pag. 7, dalla sig.ra Abbà Scova Carla a Misani don Cesare leggasi «Ufficiale» e non «Commendatore»;

alla pag. 9, dalla sig.ra Alaia Maria a Vasapollo rag. Giovanni leggasi «Ufficiale» e non «Commendatore»;

alla pag. 10, dal prof. Leopold Mirsch al sig. Jerzy Stuhr leggasi «Cavaliere» e non «Ufficiale»;

relativamente alle concessioni del Ministero delle finanze alla pag. 19, da Genovino Antonio a Resparambia Augusto leggasi «Cavaliere» e non «Ufficiale»;

relativamente alle concessioni del Ministero della difesa alla pag. 24, da magg. gen. Coppotelli Guido a magg. gen. Murgolo Antonio leggasi «Commendatore» e non «Grande Ufficiale»; relativamente alla concessione del Ministero dei lavori pubblici alla pag. 27, leggasi «con decreti in data 2 giugno 1999» e non «con decreti vari».

00A14223

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Adozione della regolamentazione tecnica per l'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che, nella riunione del consiglio di amministrazione del 28 luglio 2000, è stata adottata la «Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e di rinnovo di licenze di pilotaggio».

Il regolamento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente ai sottoscrittori di abbonamento ed a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del regolamento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche, direzioni circoscrizionali di aeroporto e direzioni territoriali; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, direzione normativa, sita in via di Villa Ricotti, 42 - 00161 Roma, tel. 06/441851.

00A14125

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, riguardante: «Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2000).

Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto indicato in epigrafe, pubblicato nella sopra citata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 9, seconda colonna, anziché: «... nel comparto individuato a norma dell'articolo *15* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.», leggasi: «... nel comparto individuato a norma dell'articolo *45* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.».

00A14239

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al «Conferimento di onorificenze dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana"». (Estratti di decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 2000)

Negli estratti dei decreti riguardanti il conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana», pubblicati nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 7, prima colonna, seconda serie di nominativi, al diciottesimo rigo, dove è scritto:
«Rella *Domenica*», leggasi: «Rella *Domenico*»;

al cinquattottesimo rigo, dove è scritto:
«*D'aponte* dott. Manlio», leggasi: «*D'Aponte* dott. Manlio»;

alla pag. 7, seconda colonna, prima serie di nominativi, al cinquantanovesimo rigo, dove è scritto:
«*Marinelli* Franco», leggasi: «*Marnielli* Franco»;

alla pag. 10, prima colonna, seconda serie di nominativi, al ventesimo rigo, dove è scritto:
«dell'Istituto per *viechi*...», leggasi: «dell'Istituto per *ciechi*...»;

alla pag. 21, prima colonna, seconda serie di nominativi, al quindicesimo rigo, dove è scritto:
«col. *Zancola* Giovanni Battista», leggasi: «col. *Zancolla* Giovanni Battista»;

alla pag. 22, prima colonna, prima serie di nominativi, al quarantaseiesimo rigo, dove è scritto:
«ten. col. Falsaperna *Niccolò*», leggasi: «ten. col. Falsaperna *Nicolò*»;

alla pag. 24, seconda colonna, prima serie di nominativi, al cinquantatreesimo rigo, dove è scritto:
«aiut. *generale* Stefano», leggasi: «aiut. *Generale* Stefano»;

alla pag. 26, prima colonna, prima serie di nominativi, all'undicesimo rigo, dove è scritto:
«sig. *Levantino* dott. Santo», leggasi: «*Levatino* dott. Santo».

00A14224

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651265/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.